



***Modello organizzativo e di gestione
ex Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231
e successive modifiche***

SIPPIC S.p.A.

Revisione	Data approvazione	Firma (Amministratore)
0	27/04/2015	
1	24/03/2016	
2	27/12/2016	
3	01/02/2018	
4	12/02/2018	
5	22/02/2018	
6	17/04/2019	
7	20/02/2020	
8	16/11/2021	
9	31/12/2022	
10	09/01/2024	
11	02/07/2024	

SOMMARIO

1.) PARTE GENERALE

1.1.) *OVERVIEW* DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01 E DELLA NORMATIVA RILEVANTE

2.) MODELLO ADOTTATO DA SIPPIC S.P.A.

2.1.) MOTIVAZIONI DI SIPPIC S.P.A. ALL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

2.2.) FINALITA' DEL MODELLO

2.3.) STRUTTURA DEL MODELLO

3.) ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1.) REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.2.) IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.3.) FUNZIONE E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.4.) *REPORTING* DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

3.5.) OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.5 BIS INFORMAZIONI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DELLA LEGGE 179/2017 (cd. *WHISTLEBLOWING*)

4) LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2023 N. 24 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2019/1937

4.1.) I SOGGETTI DESTINATARI DELLA NORMATIVA

4.1.1.) I SOGGETTI CHE GODONO DI PROTEZIONE IN CASO DI SEGNALAZIONE, DENUNCIA O DIVULGAZIONE PUBBLICA NEL SETTORE PRIVATO

4.1.2.) I SOGGETTI CHE GODONO DELLA PROTEZIONE NORMATIVA DIVERSI DA CHI SEGNALE, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE

4.2.) AMBITO OGGETTIVO DELLE SEGNALAZIONI *WHISTLEBLOWING*

4.2.1.) DEFINIZIONE ED OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI *WHISTLEBLOWING*

4.2.2.) TIPOLOGIE DI ILLECITI RILEVANTI AI FINI DI UNA SEGNALAZIONE *WHISTLEBLOWING* E CANALE DI PRESENTAZIONE DELLE VIOLAZIONI

4.2.3.) CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

4.2.4.) IRRILEVANZA DEI MOTIVI PERSONALI DEL SEGNALANTE O DENUNCIANTE.

4.2.5.) LE SEGNALAZIONI ANONIME

4.2.6.) I CANALI INTERNI DI S.I.P.P.I.C. S.P.A.

4.2.7.) IL CANALE ESTERNO E LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

4.2.8.) INFORMAZIONI DA PUBBLICARE SUL SITO E NEI LUOGHI DI LAVORO DI SIPPIC S.P.A.

4.3.) TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI

4.3.1.) APPROFONDIMENTO 1- LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL

SEGNALANTE

4.3.2.) APPROFONDIMENTO 2- LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALATO E DI ALTRI SOGGETTI

4.3.4.) IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

4.3.5.) RUOLI *PRIVACY* NEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

4.3.6.) IMPOSTAZIONE ED ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI CONSEGUENTI ALLE SEGNALAZIONI

4.4.) IL DIVIETO DI RITORSIONE

4.5.) LE LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA' PER IL SEGNALANTE

4.6.) RINUNCE E TRANSAZIONI

4.7.) IL PROFILO SANZIONATORIO DI ANAC

4.8.) IL SISTEMA DISCIPLINARE ADOTTATO DA SIPPIC S.P.A.

4.9.) OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA IN SEGUITO AL DECRETO LEGISLATIVO 24/2023 (*WHISTLEBLOWING*)

5.) COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

5.1.) COMUNICAZIONE

5.2.) INFORMATIVA AI COLLABORATORI ESTERNI ED AI *PARTNERS* COMMERCIALI

5.3.) FORMAZIONE

5.4.) FORMAZIONE DEL PERSONALE

5.5.) ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 24/2023 (*WHISTLEBLOWING*)

5.5.1.) OBBLIGHI DI FORMAZIONE

5.5.2.) OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

6.) VERIFICHE PERIODICHE

7.) MODELLO E CODICE ETICO

PARTE SPECIALE "A" – IL CODICE ETICO

PARTE SPECIALE "B" – ARTICOLAZIONE DEI POTERI E SISTEMA DELLE DELEGHE

PARTE SPECIALE "C" – IL SISTEMA DISCIPLINARE

PARTE GENERALE

1.1.) OVERVIEW DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01 E DELLA NORMATIVA RILEVANTE

Con il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n.300”* (di seguito denominato “Decreto” o “D. Lgs. 231/2001”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, si è inteso adeguare la normativa interna, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle convenzioni internazionali cui l'Italia ha, già, da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles* del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la *Convenzione* del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE* del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento un regime di responsabilità definito amministrativa ma, in realtà, accertato in sede penale, a carico delle persone giuridiche (di seguito denominate “Enti”) per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio (esclusivo o concorrente) delle stesse che va ad aggiungersi a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'articolo 1 del D.Lgs. 231 del 2001 stabilisce espressamente che *“le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”*.

I principali soggetti destinatari di tale normativa sono:

1. Enti forniti di personalità giuridica:

- a. società di capitali;
- b. società cooperative;
- c. fondazioni;
- d. associazioni riconosciute;
- e. enti privati e pubblici economici;
- f. enti privati che esercitano un servizio pubblico in virtù di una concessione; convenzione analogo atto amministrativo.

2. Enti privi di personalità giuridica:

- a) società di persone;
- b) Geie (Gruppi europei di interesse economico);
- c) consorzi;
- d) associazioni non riconosciute.

Appare certamente degna di nota la circostanza che il Legislatore abbia esteso la responsabilità anche a soggetti sprovvisti di personalità giuridica, probabilmente al fine di coinvolgere anche entità che sono a maggior rischio di attività illecite in quanto, potenzialmente, possono più agevolmente sottrarsi ai controlli statali.

Inoltre, secondo lo stesso articolo tali norme *“non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”*.

In linea generale, la responsabilità dell'Ente prescinde dal luogo di realizzazione del reato; infatti, in caso di commissione di uno degli illeciti penali previsti dal D.Lgs. 231/2001 l'obiettivo è perseguire l'Ente, indipendentemente dal territorio dello Stato dove lo stesso ha la sede principale.

In caso di reato commesso all'estero:

a) se esiste una disciplina analoga a quella ex D. Lgs. 231/2001 si applicherà la disciplina straniera;

b) diversamente, si applicherà quella italiana qualora ricorrano i requisiti previsti all'art. 4 D. Lgs. 231/2001.

E proprio l'art. 4 del Decreto stabilisce che:

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

I punti chiave del Decreto 231/01 riguardano:

a) le persone coinvolte nella commissione del reato, che, a norma dell'articolo 5 sono:

1. persone fisiche che rivestono posizioni "apicali" (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale ovvero persone che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso);

2. persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti *sub* 1;

b) la tipologia di reati per cui sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti.

Il Decreto 231/01 elenca nel Capo I, Sezione III, tutte le fattispecie di illecito penale da cui gemma, almeno in astratto, la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Originariamente composta dai soli articoli 24 e 25, attualmente, la Sezione III è stata ampliata, sino alla attuale formulazione, per effetto delle modifiche ed integrazioni apportate dal Legislatore nel corso del tempo.

Dunque, nel procedere *all'excursus* normativo verrà seguito un criterio cronologico in base all'anno di promulgazione della Legge che ha implementato la originaria struttura del Decreto.

Tanto a partire da:

1 - Art. 24 (*"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"*).

Il Decreto Legislativo 75 del 14 luglio 2020 recante disposizioni di *"attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea mediante il diritto penale"* ha modificato l'articolo 24 del D.Lgs. 231/01, aggiornando la rubrica come sopra, introducendo nell'elenco dei reati presupposto l'articolo 356 Cp e prevedendo la responsabilità amministrativa dell'ente in caso di commissione dei reati di cui agli articoli 316 *bis*, 316 *ter*, 356, 640 comma 2 n.1, 640 *bis* e 640 *ter* Cp ove commessi oltre che in danno dello Stato o di altro ente pubblico, anche dell'Unione Europea.

Altresì, ha introdotto tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente il delitto di cui all'articolo 2 L. 23 dicembre 1986 n. 898;

Il Decreto Legge 10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la Legge di conversione 9 ottobre 2023 n. 137 - recante *disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero delle tossicodipendenze, di salute e di cultura nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica*

amministrazione – ha modificato l’articolo 24 del decreto Legislativo 231/01 aggiungendo al catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell’Ente gli articoli 353 e 353 *bis* del Codice penale.

Sicché attualmente il catalogo dei reati è il seguente

- 1.1. malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.);
- 1.2. indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.);
- 1.3. frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- 1.4. truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- 1.5. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- 1.6. frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- 1.7. articolo 2 Legge 23 dicembre 1986 n. 898
- 1.8. turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- 1.9. turbata libertà di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.)

La Legge 9 gennaio 2019 n. 3 ha modificato gli articoli 316 *ter* 640 e 640 *ter* del Codice Penale.

Il Decreto Legislativo 75 del 14 luglio 2020 articolo 1 ha modificato gli articoli 316 *ter* e 640, comma 2 n. 1 Cp.

Il Decreto Legge 25 febbraio 2022 n. 13 – recante *Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili* - **abrogato** dall'art. 1, comma 2, della legge 28 marzo 2022, n. 25, recante *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*” ha apportato modifiche agli articoli 316-*bis*, 316-*ter* 640-*bis* Codice Penale, seppur nei limiti di efficacia del decreto *de quo*.

2 - Art. 25 (“*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*”).

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 ha modificato il previgente comma 3 dell’articolo 25. Il Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 75, recante disposizioni di “*attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione europea mediante il diritto penale*”, ha modificato la rubrica come sopra; altresì, ha ampliato il catalogo dei reati presupposto introducendo le ipotesi di cui agli articoli 314, comma 1, 316 e 323 Cp “*quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea*”. Sicché attualmente il catalogo dei reati presupposto risulta il seguente:

- 2.1. peculato (art. 314 comma 1 c.p. *quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea*);
- 2.2. peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p. *quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea*)
- 2.3. concussione (art. 317 c.p.)
- 2.4. corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- 2.5. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio semplice e aggravata (art. 319 – 319-*bis* c.p.);
- 2.6. corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- 2.7. induzione indebita a dare o promettere utilità (319-*quater* c.p.)
- 2.8. corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);

2.9. pene per il corruttore (art. 321 c.p.);

2.10. istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

2.11. peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art.322-bis c.p.);

2.12. abuso di ufficio (art. 323 cp *quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea*).

2.13. traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

La Legge 27 maggio 2015 n. 69 recante disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio, ha modificato (art.3), tra gli altri, l'articolo 317 (Concussione) del Codice penale.

La Legge 9 gennaio 2019 n. 3 ha modificato gli articoli 318, 322 *bis* e 346 *bis* del Codice Penale. Ha, inoltre, modificato il testo dell'articolo 25 del D. Lgs. 231/01, con la sostituzione dei commi 1 ("In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322 commi primo e terzo, 346 *bis* del Codice Penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote") e 5 ("nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5 comma 1 lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5 comma 1 lettera b)") e con l'introduzione del nuovo comma 5 *bis* ("Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13 comma 2").

Il Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 75 ha modificato gli articoli 316, 319 *quater* e 322 *bis* c.p.

3 - Successivamente, in virtù della promulgazione ed entrata in vigore del Decreto Legge n. 350 del 25 settembre 2001, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*", è stato introdotto l'art. 25-*bis* (*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*) del Decreto, il quale fa discendere la responsabilità dell'Ente dalle ipotesi di illecito penale appreso indicate.

La successiva Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha aggiunto la lettera f-*bis* all'articolo 25-*bis*.

Il Decreto Legislativo 21 giugno 2016 n. 125, recante '*Disposizioni in materia di attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione, mediante il diritto penale, dell'euro e di altre monete contro la falsificazione*', che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI, ha modificato (articolo 1) gli articoli 453 (Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato previo concerto, di monete falsificate) e 461 (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) del Codice penale.

Di seguito si riporta l'elenco dei reati presupposto

3.1. falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

- 3.2. alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- 3.3. spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- 3.4. spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- 3.5. falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- 3.6. contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- 3.7. fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- 3.8. uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- 3.9. contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.);
- 3.10. introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segnali contraffatti (art. 474 c.p.);

4 - A seguito della promulgazione ed entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 61 dell'11 aprile 2002, recante la *“Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n.366”* e della Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (cd. *“Legge sulla Tutela del Risparmio”*), è stato introdotto l'articolo 25 – *ter* (*“reati societari”*) che individua le fattispecie di reato.

Successivamente:

- la lettera s-bis del 25-ter è stata introdotta dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190;
- la Legge 27 maggio 2015 n. 69 recante *‘Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associativi di tipo mafioso e di falso in bilancio’* ha modificato (artt. 9 e 11) gli articoli 2621 (False comunicazioni sociali) e 2622 (False comunicazioni sociali delle società quotate) del Codice Civile ed ha introdotto (articolo 10) gli articoli 2621 bis (Fatti di lieve entità) e 2621 ter (Non punibilità per particolare tenuità); l'articolo 12 (*Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari*) ha apportato le seguenti modifiche all'articolo 25 – *ter* del decreto legislativo 231/01: *“a) l'alinea è sostituito dal seguente: “In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie”; b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; c) dopo la lettera a) è inserita la seguente: a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 – bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote>; d) la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; e) la lettera c) è abrogata.”*;
- il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 all'articolo 6 (*Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231*) ha sostituito la lettera s-bis con la seguente: *«s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento*

quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.»;

- la Legge 9 gennaio 2019 n. 3 ha apportato modifiche al testo degli articoli 2635 e 2635 bis del Codice civile.
- Il Decreto Legislativo 2 marzo 2023 n. 19 – *attuativo della Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere* – all'articolo 54 ha introdotto il reato di *“False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare”* che recita testualmente: *Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.*

Trattasi di un nuovo reato presupposto per la responsabilità degli Enti ai sensi dell'articolo 25 *ter* del D.Lgs. 231/01 in forza dell'articolo 55 dello stesso Decreto Legislativo 19/2023, il quale ha apportato le seguenti modifiche all'articolo 25 *ter* del D.Lgs. 231/01

a) all'alinea, dopo le parole *«dal codice civile»*, sono inserite le seguenti: *«o da altre leggi speciali»;*

b) alla lettera *s-bis*), il segno di interpunzione *«.»* e' sostituito con il seguente: *«;»*

c) dopo la lettera *s-bis*) è inserita la seguente: *«s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote».*

Conseguentemente le fattispecie di reato sono:

- 4.1. false comunicazioni sociali (art. 2621 e 2621 *bis* c.c.);
- 4.2. false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- 4.3. falso in prospetto (art. 173-bis TUF);
- 4.4. impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- 4.5. indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- 4.6. illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- 4.7. illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- 4.8. operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- 4.9. omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-*bis* c.c.);
- 4.10. formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- 4.11. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- 4.12. delitto di corruzione tra privati (art. 2635, 3° comma, cc.);
- 4.13. istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)
- 4.14. illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- 4.15. aggio (art. 2637 c.c.);
- 4.16. ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).
- 4.17. false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgd. 2 marzo 2023 n. 19)

5 - Ancora, con la promulgazione ed entrata in vigore della Legge 14 gennaio 2003 n. 7,

recante la “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*”, è stato introdotto l’art. 25-*quater* (*Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico*).

6 - La Legge 9 gennaio 2006 n. 7 ha, poi, aggiunto l’articolo 25-*quater*.1 (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*) che sanziona l’Ente nella cui struttura è stato commesso il delitto di cui all’articolo 583 *bis* (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*) del Codice Penale.

7 – Successivamente la Legge 11 agosto 2003 n. 228, in tema di misure contro la tratta delle persone, ha inserito all’art. 5, l’articolo 25-*quinqües* (*Delitti contro la personalità individuale*) che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative alle persone giuridiche, società e associazioni per la commissione di delitti contro la personalità individuale previsti dal Codice Penale. In seguito,

- il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 39 emanato in materia di “*Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile*”, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI, ha modificato l’articolo 25-*quinqües* del Decreto Legislativo 231/01 introducendo tra i reati presupposto della responsabilità dell’Ente l’articolo 609 *undecies* c.p.;
- la Legge 29 ottobre 2016 n. 199 all’articolo 6, ha modificato l’articolo 25-*quinqües* D.Lgs. 231/01 aggiungendo al catalogo dei delitti contro la personalità individuale rilevanti ai sensi della responsabilità dell’Ente, anche l’articolo 603-*bis* c.p. la cui precedente formulazione è stata modificata dalla stessa norma.

Conseguentemente le fattispecie di reato sono:

- 7.1. riduzione o mantenimento in schiavitù o in servizi (art. 600 c.p.);
- 7.2. prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- 7.3. pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- 7.4. detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- 7.5. pornografia virtuale (art. 600-*quater* 1 c.p.);
- 7.6. iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinqües* c.p.)
- 7.7. tratta di persone (art. 601 c.p.);
- 7.8. acquisto ed alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- 7.9. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.)
- 7.10. adescamento dei minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

La Legge 238/2021 - recante *Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva n. 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2018/2335; caso EU Pilot 2018/9373* – ha modificato, fra gli altri, gli articoli 600-*quater* e 609-*undecies* il Codice Penale

8 - La Legge Comunitaria 2004 (Legge 18 aprile 2005 n. 62) ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-*sexies* (*Abusi di mercato*) che estende la responsabilità amministrativa degli Enti ai nuovi reati di cui al Titolo I-*bis*, Capo II del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (cd. TUF) e, segnatamente ai reati di:

- 8.1. abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- 8.2. manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 107 ha modificato il testo degli articoli 184 e

185 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (cd. TUF).

La Legge 238/2021 – recante *Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato. Procedura di infrazione n. 2019/2130* – ha modificato gli articoli 184 e 185 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

9 - La Legge 3 agosto 2007 n. 123, con l'introduzione dell'art. 25-septies (*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*) nell'impianto normativo del D. Lgs. n. 231/2001, ha ulteriormente esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Successivamente il D.Lgs. 81/2008, recante disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e sui cantieri, ha disciplinato compiutamente l'oggetto delle precedenti Leggi 626/1994 e 494/1997.

La Legge 11 gennaio 2018 n. 3 ha modificato il testo degli articoli 589 e 590 del Codice Penale.

10 - Il D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 (c.d. "Decreto Antiriciclaggio") ha introdotto nel corpus del D.Lgs. 231 del 2001 l'art. 25-octies (*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*) che prevede la responsabilità dell'Ente per i reati che seguono.

La Legge 186 del 15 dicembre 2014 ha ampliato la portata dell'articolo 25-octies introducendo la responsabilità dell'Ente anche per il reato di cui all'articolo 648-ter1 (autoriciclaggio) del Codice Penale:

10.1. ricettazione (art. 648 c.p.);

10.2. riciclaggio (art. 648 bis c.p.);

10.3. impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);

10.4. autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.).

Il Decreto Legislativo 18 novembre 2021 n. 195 - con cui è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio - ha modificato gli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Cp.

11 – La Legge 48 del 2008 ha poi aggiunto l'articolo 24-bis che individua le tipologie di reato previste dal codice penale rilevanti ai sensi del D.lg. 231/01.

La Legge 18 novembre 2019 n. 133 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 21 settembre 2019 n. 105 ha modificato l'articolo 24 bis comma 3 del D.Lgs. 231/01 inserendo dopo le parole "... di altro ente pubblico ..." la seguente espressione "... e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11 del Decreto Legge 21 settembre 2019 n. 105...".

Sicché, attualmente i reati presupposto di cui all'articolo 24 bis D.lgs. 231/01 sono

11.1. documenti informatici (491-bis c.p.);

11.2. accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.);

11.3. detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.);

11.4. diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.);

11.5. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.);

11.6. installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.);

11.7. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-*bis* c.p.);
11.8. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-*ter* c.p.);
11.9. danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-*quater* c.p.);
11.10. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-*quinqües* c.p.);
11.11. frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-*quinqües*).

11.12. violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (decreto legge 21 settembre 2019 n. 105 convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019 n. 133 articolo 1, comma 11)

Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 7, recante “*Disposizioni in materia di abrogazione di reati ed introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014 n. 67*”, ha modificato (art.2), tra gli altri, gli articoli 491 *bis* (Documenti informatici), 635 *bis* (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635 *ter* (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o di pubblica utilità), 635 *quater* (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici), 635 *quinqües* (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) del Codice penale.

Il Decreto Legge 14 giugno 2021 n. 82 - convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2021 n. 109 - all’articolo 16 ha modificato il Decreto Legge 105/2019, anch’esso convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019 n. 133, il cui articolo 1 individua i reati presupposto di cui all’articolo 24-*bis* D.Lgs. 231/01;

La Legge 23 dicembre 2021 n. 238 recante *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea* ha modificato, fra gli altri, gli articoli 615-*quater*, 615-*quinqües* 617-*quater* e 617-*quinqües* del Codice Penale.

12 – La Legge 15 luglio 2009 n. 94 ha introdotto l’articolo 24-*ter* (*Delitti di criminalità organizzata*) che individua le fattispecie di reato da cui può discendere la responsabilità dell’Ente.

Successivamente, la Legge 11 dicembre 2016 n. 236 ha modificato l’articolo 416 del Codice penale come segue “*All’articolo 416, sesto comma del codice penale, dopo le parole: «di cui agli articoli 600, 601» e’ inserita la seguente: «601-bis» e dopo le parole: «25 luglio 1998, n. 286,» sono inserite le seguenti: «nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999 n. 91*”.

Vale la pena evidenziare che la stessa Legge 236/2016, all’articolo 1, ha introdotto nel Codice penale il reato di cui all’articolo 601-*bis* rubricato ‘*Traffico di organi prelevati da persona vivente*’.

Peraltro, l’art. 3 della Legge 236/2016, rubricato “*Modifiche alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto*”, ha mutato il trattamento sanzionatorio di cui all’articolo 22-*bis* della legge 1° aprile 1999 n. 91, apportando le seguenti modificazioni: “*a) al comma 1, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»; b) il comma 2 è abrogato*”.

Ancora, il Decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123 coordinato con la Legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159, all’art. 4 comma 3 recita “*All’articolo 73, comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di*

tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità»

Dunque, i reati-presupposto ai sensi dell'articolo 24-ter sono:

- 12.1. associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- 12.2. associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- 12.3. scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- 12.4. sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- 12.5. reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis Cp. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- 12.6. associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.p.R. 309/90);
- 12.7. delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2 comma terzo L. 18 aprile 1974 n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a) n. 5 Cpp).

13 - La Legge 23 luglio 2009 n. 99 ha introdotto:

a) l'art. 25-bis 1 (*Delitti contro l'industria ed il commercio*) che prevede la responsabilità per le seguenti ipotesi di reato previste dal Codice Penale

- 13.1. turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- 13.2. illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-bis c.p.);
- 13.3. frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- 13.4. frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- 13.5. vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- 13.6. vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- 13.7. fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- 13.8. contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

La Legge 27 dicembre 2023 n. 206 all'articolo 52 ha modificato l'articolo 517 del codice penale in materia di vendita di prodotti industriali con segni mendaci come segue “... all'articolo 517 del codice penale, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «detiene per la vendita».

b) l'art. 25-novies (*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*) che ha ampliato la responsabilità dell'Ente alle seguenti ipotesi di reato normate dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633

- 13.9. (art. 171);
- 13.10. (art. 171-bis);
- 13.11. (art. 171-ter);
- 13.12. (art. 171-septies);
- 13.13. (art. 171-octies);
- 13.14. (art. 174-quinquies);

La Legge 14 luglio 2023 n. 93 - recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le*

reti di comunicazione elettronica” – è intervenuta sull’articolo 171-ter introducendo una nuova lettera h-bis) che punisce se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493, chiunque a fini di lucro: (h-bis) *“abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell’articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita”*.

c) altresì, ha integrato l’art. 25-bis con i reati previsti dal Codice Penale:

13.15. contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.);

13.16. introduzione nello stato e commercio di prodotti con segnali contraffatti (art. 474 c.p.).

14 - Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 121 ha sostituito il vecchio testo normativo dell’articolo 25-decies (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria*) introdotto dalla Legge 3 agosto 2009 n. 116 relativo alla responsabilità dell’Ente per il reato di cui all’articolo 377-bis (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria*) Cp.

15 – Ancora, il Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 121 ha sostituito il vecchio testo normativo dell’articolo 25-undecies (*Reati ambientali*) introdotto dalla Legge 3 agosto 2009 n. 116, distinguendo il regime sanzionatorio derivante dalla responsabilità amministrativa dell’Ente a seconda che la condotta illegale abbia violato

a) il Codice Penale:

15.1. uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

15.2. distruzione o deterioramento di *habitat* all’interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);

b) il Codice dell’ambiente (Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152)

15.3. sanzioni (art. 137);

15.4. attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256);

15.5. bonifica dei siti (art. 257);

15.6. violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e dei formulari (art. 258);

15.7. traffico illecito di rifiuti (art. 259);

15.8. attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 – richiamo da intendersi riferito all’articolo 452 *quaterdecies* c.p. si sensi dell’articolo 8 D. Lgs. 21/08);

15.9. sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis);

15.10. sanzioni (art. 279);

c) la Legge 7 febbraio 1992 n. 150:

15.11. (art. 1)

15.12. (art. 2)

15.13. (art. 6)

15.14. (art. 3-bis comma 1)

d) la Legge 28 dicembre 1993 n. 549:

15.15. cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive (art. 3 comma 6);

e) Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 202:

15.16. inquinamento doloso (art. 8);

15.17. inquinamento colposo (art. 9).

La legge 22 maggio 2015 n. 68 recante “*Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente*” ha introdotto all’interno del Codice Penale un lungo elenco di reati ambientali alcuni dei quali costituiscono il presupposto per la responsabilità amministrativa dell’Ente.

In particolare l’articolo 1 ha inserito nel neonato titolo VI-bis Intitolato “*Dei delitti contro l’ambiente*” le seguenti nuove fattispecie:

Articolo 452-bis (Inquinamento ambientale)

Articolo 452-quater (Disastro ambientale)

Articolo 452-quinquies (Delitti colposi contro l’ambiente)

Articolo 452-sexies (Traffico o abbandono di materiale ad alta radioattività)

Articolo 452-octies (Circostanze aggravanti)

Ne è derivata, così un’importante modifica ed integrazione dell’articolo 25-undecies del d.lgs. 231/01 disciplinata dal comma 8 dell’articolo 1 che testualmente recita: “*All’articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2011 n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: <a) per la violazione dell’articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell’articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell’articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell’articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell’articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per violazione dell’articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

Il Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21 (recante “*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale*”) - introducendo il principio della “*riserva di codice*”, in base al quale le disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il Codice Penale o se inserite in leggi organiche - ha abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali, tra cui il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del G.Lgs 152/2006) richiamato nell’elenco dei reati presupposto del decreto 231 mediante rinvio alle norme indicate dall’art. 25-undecies.

La fattispecie, peraltro, non resta priva di rilievo penale grazie alla introduzione nel Codice sostanziale dell’art. 452 quaterdecies c.p. (reato di “*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*”).

Grazie alla disposizione di coordinamento di cui all'articolo 8 del citato decreto, i richiami alle disposizioni abrogate si intendono riferiti alle nuove norme del codice penale; Ne consegue che rimane ferma la responsabilità ex 231 per il reato suindicato.

Il Decreto Legge 10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023 n. 137 - *recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero delle tossicodipendenze, di salute e di cultura nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione* – ha modificato come segue gli articoli 452 bis e 452 quater del Codice Penale:

b) all'articolo 452-bis il secondo comma è sostituito dal seguente: «*Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincol paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi*»;

c) all'articolo 452-quater, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «*Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'*»

16 - Il D. Lgs n. 109 del 16 luglio 2012 ha introdotto l'art. 25-duodecies (*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*) che sanziona la responsabilità dell'Ente per la commissione del delitto di cui all'articolo 22 comma 12-bis D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286.

La legge 17 ottobre 2017 n. 161, articolo 30, comma 4, ha modificato l'articolo 25-duodecies disponendo che dopo il comma 1 vadano aggiunti i seguenti commi:

«*1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

Esso prevede i seguenti reati presupposto ai sensi del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche

- articolo 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5
- articolo 22 comma 12 bis.

Il Decreto Legislativo 11 maggio 2018 n. 71 ha abrogato il comma 11 bis dell'articolo 22 D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286.

17 - La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 ha introdotto la lettera s-bis dell'articolo 25-ter (corruzione tra privati) ed ha modificato il comma terzo dell'articolo 25.

18 - La Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 ha modificato l'articolo 25-octies prevedendo la responsabilità dell'Ente per la commissione del reato di cui all'articolo 648-ter 1 Cp. (Autoriciclaggio).

19 – La legge 20 novembre 2017 n. 167, recante disposizioni per l'adempimento degli

obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, all' articolo 5, comma 2 ha introdotto l'articolo 25-terdecies che testualmente recita:

«Art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975 n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Il Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21 (recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale”) - introducendo il principio della “riserva di codice”, in base al quale le disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale o se inserite in leggi organiche - abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali, tra cui i reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 3 della legge 654/1975) richiamati nell'elenco dei reati presupposto del decreto 231 mediante rinvio alle norme indicate (v. art. 25-terdecies).

Tuttavia, le disposizioni non rimangono prive di un rilievo penale dal momento che le medesime fattispecie sono state introdotte nel codice penale all' art. 604 bis c.p. (reati di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa).

Con una disposizione di coordinamento il Decreto prevede che i richiami alle disposizioni abrogate si intendono riferiti alle nuove norme del codice penale. Ne consegue che rimane ferma la responsabilità ex 231 per i reati suindicati.

20 - La Legge 3 maggio 2019 n. 39 ha previsto che dopo l'articolo 25-terdecies del Decreto legislativo 231/01 fosse inserito l'articolo 25-quaterdecies rubricato *Frode in competizioni sportive, esercizio di gioco o scommessa e giochi di azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati* che prevede l'applicazione all'Ente delle sanzioni previste dal Legislatore “... in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 (Frode in manifestazioni sportive) e 4 (Esercizio abusivo in attività di giuoco o di scommessa) della legge 13 dicembre 1989 n. 401 ...”.

21- La Legge 19 dicembre 2019 n. 157 che ha convertito con modifiche il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 ha introdotto nel catalogo dei reati l'articolo 25-quinquiesdecies rubricato *Reati Tributari* che prevede l'applicazione a carico dell'Ente delle sanzioni previste dal Legislatore “... in relazione alla commissione dei delitti previsti dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74.

Il Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 75, recante disposizioni di “attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea mediante il diritto penale”, ha ampliato il catalogo dei reati presupposto introducendo dopo il comma 1 dell'articolo 25-quinquiesdecies, quello 1-bis che individua la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai delitti di dichiarazione infedele di cui all'articolo 4 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, indebita compensazione punito dall'articolo 10-quater D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Sicché i reati presupposto ai sensi dell'articolo 25-*quinqüesdecies* D. Lgs. 231/01 sono:

21.1. dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 articolo 2);

21.2. dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 articolo 3);

21.3. dichiarazione infedele (decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 articolo 4) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

21.4. omessa dichiarazione (decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 articolo 5) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

21.5. emissione di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti (decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 articolo 8);

21.6. occultamento o distruzione di documenti contabili (decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 articolo 10);

21.7. indebita compensazione (decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 articolo 10-*quater*) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

21.8. sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 articolo 11).

Il Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 75 ha modificato l'articolo 25-*quinqüesdecies* comma 2 sostituendo alle parole "*al comma 1*" le seguenti "*ai commi 1 e 1-bis*"; ed il comma 3 sostituendo le parole "*ai commi 1 e 2*" le seguenti "*1, 1 bis e 2*".

Il Decreto Legislativo 4 ottobre 2022 n. 156 - recante *disposizioni correttive ed in integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale* – all'articolo 5 ha modificato l'articolo 25-*quinqüesdecies* del D.Lgs. 231/01, sostituendo la prima parte del comma *1 bis* con la versione attuale che, testualmente recita "... *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie ...*".

22.-Il Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 75 recante disposizioni di "*attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea mediante il diritto penale*" ha introdotto nel catalogo dei reati l'articolo 25-*sexiesdecies* (contrabbando) che prevede l'applicazione a carico dell'Ente delle sanzioni previste dal Legislatore in relazione alla commissione dei reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43.

23 – Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 181 - con cui è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa alla *Lotta contro le frodi e la falsificazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti* e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2001/413/GAI. Il D.Lgs. 181/2021 - ha modificato gli articoli 493-*ter* e 640-*ter* del Cp ed introdotto il nuovo articolo 493-*quater* Cp. Con riferimento al D.Lgs. 231/01 l'articolo 3 dispone che, nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-*octies* sia inserito il

seguinte articolo 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti).

Il Decreto Legge 10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023 n. 137 - recante *disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero delle tossicodipendenze, di salute e di cultura nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione* – ha modificato l'articolo 25-octies.1. come segue: dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote»;

2) al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis»;

3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e trasferimento fraudolento di valori».

Il Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19 convertito con modifiche dalla Legge 29 aprile 2024 n. 56 all'articolo 3, comma 9 ha modificato l'articolo 512 bis Cp come segue. “ All' articolo 512-bis del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto, il seguente: «La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni. ».

Sicché attualmente i reati presupposto sono:

23.1) articolo 493-ter Cp (Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento);

23.2) articolo 493-quater Cp (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti);

23.3) articolo 640-ter Cp (Frode informatica.)

23.4.) Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato piu' gravemente, la commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

23.5.) articolo 512-bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori)

24.-Legge 9 marzo 2022 n. 22 - recante *Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale* – il cui articolo 3 ha apportato modifiche direttamente al Decreto Legislativo 231/01 introducendo dopo l'articolo 25-sexiesdecies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231:

24.1.) Art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) di cui sono reati presupposto

24.1.1.) articolo 518-bis Cp (Furto di beni culturali)

24.1.2.) articolo 518-ter Cp (Appropriazione indebita di beni culturali)

24.1.3.) articolo 518-quater Cp (Ricettazione di beni culturali)

24.1.4.) articolo 518-octies Cp (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali).)

24.1.5.) articolo 518-novies Cp (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali)

24.1.6.) articolo 518-decies Cp (Importazione illecita di beni culturali)

24.1.7.) articolo 518-undecies CP (Uscita o esportazione illecite di beni culturali)

24.1.8.) articolo 518-*duodecies* Cp (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici)

24.1.9.) articolo 518-*quaterdecies* Cp (Contraffazione di opere d'arte).

La Legge 22 gennaio 2024 n. 6 all'articolo 2 ha modificato l'articolo 518-*duodecies* del Codice penale come segue "...dopo le parole *"o in parte inservibili o"* sono inserite le seguenti *"ove previsto"*."

24.2) Art. 25-*duodevicies* (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) *di cui costituiscono reati presupposto*

24.2.1.) articoli 518-*sexies* Cp

24.2.2.) articolo 518-*terdecies* Cp.

A siffatto elenco deve aggiungersi quello che potremmo definire un perimetro di responsabilità dell'Ente esterno al D.lgs. 231/2001, costituito dalle normative che, a vario titolo, richiamano la responsabilità amministrativa dell'Ente:

- i reati transnazionali (artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146);
- la fattispecie del divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e dell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee (articolo 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152);
- le fattispecie collegate alla disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (articolo 22, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005 n. 219).
- la, già, citata Legge Comunitaria 2004 ha inserito nel TUF il nuovo art. 187-*quinquies* che prevede un'autonoma responsabilità amministrativa degli Enti per i nuovi illeciti amministrativi di cui agli articoli 187-*bis* (Abuso di informazioni privilegiate) e 187-*ter* (Manipolazione di mercato) del TUF, come modificati, relativamente alle sanzioni, dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Decreto, l'Ente non risponde qualora i soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il successivo articolo 6 prevede una forma di esonero dalla responsabilità dell'Ente per il reato commesso dalle persone indicate dall'articolo 5, comma 1, lettera a), ove si dimostri che:

- a) l'Organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione, gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b) l'Organo dirigente abbia affidato, ad un Organo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, nonché di requisiti soggettivi di indipendenza (es. onorabilità, assenza di conflitti di interesse e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con i vertici, ecc.), professionalità e continuità d'azione, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del Modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
 - c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo, fraudolentemente, i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.
- Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, i Modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati;
- b) prevedere specifici protocolli (le cd. procedure) diretti a programmare la formazione

- e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
 - e) introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i “Modelli” possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

Negli Enti di piccole dimensioni i compiti di cui alla lettera b) dell'articolo 6 del Decreto possono essere affidati anche, direttamente, all'Organo dirigente.

In base alla Legge 12 novembre 2011 n. 183 nelle società di capitali le funzioni dell'OdV di cui alla lettera b) del, già richiamato, articolo 6, possono essere svolte dal Collegio sindacale, dal Consiglio di sorveglianza, dal Comitato per il controllo della gestione.

Infine, il comma 5 della citata disposizione normativa prevede che sia, comunque, disposta la confisca del profitto che l'Ente ha tratto dal reato anche nella forma dell'equivalente.

Ai sensi dell'articolo 7, nel caso di reato commesso da persone di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dalla inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Tale inosservanza deve escludersi ove prima della commissione del reato, l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In relazione alla natura ed alle dimensioni della organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, il Modello prevede misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della Legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. L'efficace attuazione del Modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nella organizzazione o nella attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

A norma dell'articolo 9 del Decreto, le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- pecuniarie;
- interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

Resta fermo che sanzioni amministrative sono previste e disciplinate anche da quella normativa che individua il perimetro di responsabilità dell'Ente *extra* Decreto 231/01, cui prima si faceva riferimento, come nel caso dell'articolo 187-bis del TUF.

Tornando al Decreto, il comma 2 dell'articolo 9 elenca le sanzioni interdittive che sono:

- l'interdizione dall'esercizio delle attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla

commissione dell'illecito;

- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Peraltro, a norma del successivo articolo 13, le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono, espressamente, previste e se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale l'Ente deve aver tratto dal reato un profitto di rilevante entità;
- b) se il reato è commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, la commissione del reato deve essere stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- c) ultima condizione alternativa è quella relativa alla reiterazione degli illeciti.

L'articolo 20 del Decreto puntualizza che *“Si ha reiterazione quando l'Ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva”*.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore ai tre mesi e non superiore ai due anni e non si applicano nei casi di cui all'articolo 12, comma 1, D.Lgs. 231/01 e cioè se

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'articolo 14 disciplina i criteri di scelta delle sanzioni interdittive da parte del giudice.

In particolare, la norma prevede che le sanzioni interdittive abbiano ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente.

Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11 stessa norma, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

Il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni, mentre l'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulti inadeguata.

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'Ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un Commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, ove ricorra almeno una delle condizioni di cui all'articolo 15 del Decreto:

- a) l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'Ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Sempre l'articolo 15 prevede che con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indichi i compiti ed i poteri del Commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'Ente.

Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il Commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Commissario non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

Infine, la prosecuzione dell'attività da parte del Commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate dal giudice anche in via definitiva ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 16 del Decreto; in particolare:

a) l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività è possibile se l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività;

b) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere irrogati definitivamente quando l'Ente è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Il comma 3 del, citato, articolo 16 prevede quale disposizione di chiusura che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste in materia di riparazione delle conseguenze del reato di cui al seguente articolo 17.

Non si applicano le sanzioni interdittive e si applicano solo quelle pecuniarie quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado concorrono le condizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 231/2001 e, precisamente:

a) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;

c) l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito dalla commissione del reato ai fini della confisca.

Il soggetto che viola la sanzione interdittiva è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre la società è condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote e alla confisca del provento, nonché ad ulteriori sanzioni interdittive (art. 23 D.Lgs. 231/2001).

Per quanto concerne le sanzioni pecuniarie a norma dell'articolo 10 del Decreto, esse si applicano ogni qual volta venga accertata la responsabilità dell'Ente in quote in numero non inferiore a cento né superiore a mille, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

In generale, per quanto riguarda il concetto di "quote", appare opportuno evidenziare che per garantire un idoneo potere di valutazione del giudice, che consenta un puntuale adeguamento della sanzione all'effettivo disvalore del fatto, il sistema di commisurazione della sanzione pecuniaria adottato dal D.Lgs. n. 231/01 è "bifasico":

La prima fase impone, infatti, al giudice di determinare il numero delle quote che ritiene congruo per sanzionare il fatto; successivamente, egli dovrà procedere a quantificare

l'importo, cioè il valore economico, della singola quota, sulla scorta della capacità economica e patrimoniale dell'Ente.

L'entità della sanzione inflitta in concreto sarà dunque data dal prodotto dei due fattori: il numero delle quote e il singolo valore attribuito a ciascuna quota, il tutto però rispettando i limiti impartiti dal Decreto stesso.

Infine, l'articolo 12 prevede, come disciplina di chiusura, i casi di riduzione delle sanzioni pecuniarie, della metà, da un terzo alla metà e dalla metà ai due terzi ove ricorra una delle condizioni previste dalla norma.

Ai sensi dell'articolo 18 del Decreto quando viene applicata una sanzione interdittiva il giudice può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna a spese dell'Ente su uno o più giornali da lui scelti oppure mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale.

Infine, a norma dell'articolo 19 il Giudice dispone la confisca del prezzo o del profitto del reato, non solo in tutti i casi di condanna dell'Ente ma, anche, indipendentemente dalla condanna, se il reato è stato commesso da soggetti che si trovano in una posizione apicale ai sensi dell'art. 6, comma 5, D.Lgs. 231/2001.

La confisca è esclusa per la parte restituibile al danneggiato e, comunque, sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

Se non è possibile eseguire la confisca sul profitto del reato, essa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato stesso.

A norma dell'articolo 8 la responsabilità dell'Ente sussiste anche quando:

a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;

b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Salvo che la Legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'Ente quando è concessa una amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato abbia rinunciato alla sua applicazione.

L'Ente può rinunciare alla amnistia.

Non insorge alcuna responsabilità in capo agli Enti qualora gli stessi abbiano, volontariamente, impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

2 MODELLO ADOTTATO DA SIPPIC S.P.A.

2.1.) MOTIVAZIONI DI SIPPIC S.P.A. ALL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

SIPPIC S.p.A. al fine di assicurare sempre più condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari delle attività aziendali, ha ritenuto necessario adottare un "modello di organizzazione, gestione e controllo" (di seguito "Modello") in linea con le prescrizioni del Decreto 231/01.

SIPPIC ritiene che l'adozione di tale Modello, unitamente alla contemporanea emanazione del Codice Etico, costituiscano, al di là delle prescrizioni di Legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti di SIPPIC medesima e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati.

Tutto ciò affinché i suddetti soggetti seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira SIPPIC nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il

rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Ai fini della predisposizione del presente Modello, SIPPIC ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura dello stesso, delle prescrizioni del Decreto, delle Linee Guida formulate da Confindustria e delle Linee Guida Uni-Inail (in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro).

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'Amministratore Unico di SIPPIC ha affidato ad un organo collegiale l'incarico di assumere le funzioni di "Organismo di Vigilanza" (qui di seguito "Organismo di Vigilanza" o "OdV"), con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Considerate le dimensioni aziendali, si è stabilito che l'Organismo di Vigilanza sia composto da tre membri, tutti esterni alla Società con idonee competenze professionali.

2.2.) FINALITA' DEL MODELLO

Il Modello predisposto da SIPPIC si fonda sull'implementazione di un sistema di procedure organizzative, operative e di attività di controllo che nella sostanza:

a) individuano le aree/i processi di possibili rischi nella attività aziendale, con particolare riguardo a quelli che comportano un rischio reato ai sensi del Decreto, ne valutano l'impatto economico, lo verificano e lo documentano;

b) definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:

- un sistema normativo composto da un Codice Etico, che fissa le linee di orientamento generali;

-un sistema di deleghe e di poteri aziendali che assicura una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;

-un insieme di strutture organizzative coerenti tese ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti dalla struttura organizzativa siano realmente attuati;

-un'attività di formazione organica e strutturata finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e differenziata nei contenuti e nelle modalità di attuazione in funzione della qualifica dei destinatari e del livello di rischio dell'area in cui questi operano;

c) individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio reato;

d) attribuiscono ad un Organismo di Vigilanza specifici compiti di controllo sull'efficacia e corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza di quest'ultimo rispetto agli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico.

Le finalità del Modello sono pertanto quelle di:

a) prevenire e, ragionevolmente, limitare i possibili rischi connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla scoperta e riduzione di eventuali condotte illegali;

b) determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di SIPPIC, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti di SIPPIC;

c) ribadire che SIPPIC non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui SIPPIC intende attenersi.

2.3.) STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello si compone di una “Parte Generale” e di singole “Parti Speciali”.

Il Modello è stato così articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso; se la “Parte Generale”, infatti, contiene la formulazione in principi di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, le diverse “Parti Speciali”, in considerazione del loro particolare contenuto, sono suscettibili, invece, di costanti aggiornamenti.

Inoltre, l'evoluzione legislativa — quale ad esempio una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto — potrà rendere necessaria l'integrazione del Modello con ulteriori "Parti Speciali".

In considerazione di quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad operare simili aggiornamenti delle singole "Parti Speciali" e simili integrazioni del Modello con ulteriori "Parti Speciali".

3 ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1.) REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza (di seguito ‘OdV’) nominato da SIPPIC, in linea con le disposizioni del Decreto, con le Linee Guida delle principali associazioni di categoria e con la giurisprudenza in materia, possiede le seguenti caratteristiche:

a) autonomia e indipendenza. I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che i membri dell'OdV non siano direttamente coinvolti nelle attività che costituiscono l'oggetto delle attività di controllo, astenendosi da ogni valutazione nel caso che ciò, invece, accada, e nella eventualità demandando il controllo al membro dell'OdV di volta in volta non direttamente coinvolto;

b) onorabilità. I componenti dell'OdV non devono avere riportato sentenze penali, anche non definitive, di condanna o di patteggiamento per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che siano tra quelli richiamati dal D.Lgs. 231/2001;

c) comprovata professionalità. L'OdV possiede competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere;

d) continuità d'azione. L'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine e capacità specifiche in tema di attività ispettiva;

e) disponibilità dei mezzi organizzativi e finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.

3.2.) IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6, lettera b) del Decreto, l'Organismo di Vigilanza — avente il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento - è stato individuato, nell'ambito di SIPPIC, in un organo collegiale, in quanto ritenuto più idoneo a svolgere il tipo di attività richiesta, attesi i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione necessari per l'esercizio di tale funzione.

Al fine di rendere realizzabile l'attività dell'OdV, è necessario che:

a) le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possano essere sindacate da

alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando, però, che l'Organo Amministrativo è, in ogni caso, chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto all'Organo Amministrativo stesso spetta, appunto, la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello organizzativo;

b) l'Organismo di Vigilanza abbia libero accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 e dal presente Modello;

c) l'Organismo di Vigilanza possa avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

3.3.) FUNZIONE E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al momento della formale adozione del Modello, l'Organo dirigente dovrà:

a) disciplinare gli aspetti principali relativi al funzionamento dell'Organismo ed ai requisiti soggettivi dei suoi componenti, attraverso un apposito regolamento;

b) comunicare alla struttura i compiti dell'Organismo ed i suoi poteri, prevedendo, in via eventuale, sanzioni in caso di mancata collaborazione.

L'Organismo deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo adottato dalla società, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, e segnatamente per l'espletamento dei seguenti compiti:

a) vigilare sull'effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'azienda corrispondano al Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto;

b) verificare l'efficacia del Modello: ossia controllare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati;

c) proporre all'Organo Amministrativo l'aggiornamento del Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali ed alle modifiche della struttura aziendale.

Su di un piano più operativo è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

a) verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;

b) facilitare la produzione di flussi informativi da parte del *management* e dei dipendenti in genere nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, specie nelle aree a maggiore rischio di commissione dei reati rilevanti;

c) effettuare periodicamente, una sistematica e specifica attività di analisi e monitoraggio delle aree a maggiore rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

d) effettuare, periodicamente, verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare verificare che le procedure, i controlli previsti all'interno del Modello siano posti in essere e che i principi etici siano rispettati;

e) verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;

f) promuovere contatti con le altre funzioni aziendali:

-per uno scambio di informazioni;

-per tenere aggiornate le aree a rischio reato;

-per tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;

- per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello;
- per garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente;
- g) raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello;
- h) aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse;
- i) verificare il rispetto delle modalità e dei principi procedurali previsti dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- l) coordinarsi con il *management* aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
- m) coordinarsi con gli altri responsabili aziendali per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai dipendenti e agli organi sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
- n) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- o) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che gli devono essere trasmesse o tenute a disposizione del medesimo O.d.V.;
- p) interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative
- q) coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione ai principi procedurali stabiliti nel Modello.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere, costantemente, informato dal *management*:

- a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre SIPPIC al rischio di commissione di uno dei reati rilevanti;
- b) sui rapporti con i consulenti e con i *partner* commerciali che operano per conto della società nell'ambito di operazioni sensibili;
- c) sulle operazioni straordinarie della società.

La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica ed attuazione dei modelli organizzativi richiesti dall'art. 6 del Decreto, ma anche, e necessariamente, rispetto all'esigenza di costante monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza degli stessi modelli alle esigenze di prevenzione che la legge richiede.

Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione:

- 1) qualora emerga che lo stato di attuazione degli *standard* operativi richiesti sia carente, è compito dell'Organismo di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) D.Lgs. 231/01 adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa "patologica" condizione.

Si tratterà, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:

- sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto dei modelli di comportamento;
- indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle

ordinarie prassi di attività;

- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.

Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione dei modelli di comportamento ed organizzativi emerga la necessità di adeguamento degli stessi, che pertanto risultino integralmente e correttamente attuati, ma si rivelino non idonei allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti dal Decreto, sarà proprio l'Organismo di Vigilanza a doversi attivare per proporre l'aggiornamento.

Tempi e forme di tale adeguamento, naturalmente, non sono predeterminati, ma i tempi devono intendersi come i più solleciti possibile, e il contenuto sarà quello imposto dalle rilevazioni che hanno determinato l'esigenza di adeguamento.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni come di seguito specificato.

3.4.) REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza ha due linee di *reporting* informativo; la prima, su base continuativa, direttamente verso l'Organo Amministrativo.

In particolare, l'OdV si rivolgerà senza indugio all'Organo Amministrativo ogniqualvolta si dovesse presentare una problematica o una criticità relativa ad un'area sensibile di cui al Decreto.

La seconda nei confronti dell'Assemblea dei Soci e del Collegio Sindacale, ai quali sarà consegnata una relazione informativa relativa ad eventuali criticità riscontrate ai sensi del Decreto.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito nei confronti dell'Assemblea dei Soci di:

- a) comunicare il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;

- b) in caso di urgenza, comunicare, immediatamente, eventuali problematiche significative scaturite dalle attività.

Gli incontri con gli Organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli Organismi di volta in volta coinvolti.

Il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei Soci e l'Organo Amministrativo hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti Organi per motivi urgenti.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:

- a) i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento nonché le specifiche delle modifiche operative necessarie per realizzare l'implementazione;

- b) segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il codice etico e con le procedure aziendali al fine di:

- acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione delle sanzioni disciplinari;

- evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate alla lettera b) immediatamente sopra, se ritenute gravi, dovranno essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza nel più breve tempo possibile all'Assemblea dei Soci, richiedendo anche il supporto delle altre strutture aziendali che possono collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni che possono impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale qualora la violazione riguardi i vertici apicali dell'Azienda ovvero l'Assemblea dei Soci.

3.5.) OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento delle cause/disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato, devono essere trasmessi allo stesso tutte le informazioni ritenute utili a tale scopo, tra cui a titolo esemplificativo:

- 1) da parte delle funzioni aziendali, le risultanze delle attività di controllo poste in essere dalle stesse, per dare attuazione al modello dalle quali emergono criticità;
- 2) le anomalie o atipicità riscontrate dalle stesse funzioni;
- 3) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 avviate anche nei confronti della SIPPIC, del personale apicale o sottoposto, ovvero di ignoti;
- 4) le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001;
- 5) le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- 6) le commissioni di inchiesta, le relazioni interne o i rapporti predisposti dagli organi Sociali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di rischio rispetto al regime di responsabilità amministrativa degli enti di cui al decreto 231/01, relativamente a SIPPIC;
- 7) le notizie dei procedimenti disciplinari svolti per violazioni del Modello, del Codice Etico e/o della normativa aziendale; delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- 8) i prospetti riepilogativi degli appalti più rilevanti affidati a seguito di gare o trattativa privata;
- 9) le notizie relative a cambiamenti organizzativi;
- 10) le modifiche dell'organigramma e del funzionigramma aziendale;
- 11) gli aggiornamenti del sistema delle deleghe;
- 12) le significative o atipiche operazioni interessate al rischio;
- 13) i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio;
- 14) le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della società;
- 15) verifiche ispettive di autorità pubbliche o di vigilanza;
- 16) verifiche ispettive e report certificazioni sistemi gestionali;

- 17) notizie relative ad emergenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia ambientale;
- 18) infortuni sui luoghi di lavoro ed avvenimenti relativi;
- 19) incidenti ambientali ed avvenimenti relativi;
- 20) corsi di formazione (231, anticorruzione, igiene e sicurezza, privacy, ambiente ed altre materie di rilevanza per la prevenzione dei rischi di Legge);
- 21) notifica o ricezione di processi verbali di contestazione, cartelle esattoriali, verbali di Autorità in materia fiscale, tributaria, previdenziale ed assistenziale.

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello — nonché l'accertamento delle cause o disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato — qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante una criticità ai sensi del Modello ovvero notizie relative alla commissione dei reati o a 'pratiche' non in linea con il Modello, andrà inoltrata all'OdV.

3.5.) BIS INFORMAZIONI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DELLA LEGGE 179/2017 (cd. *WHISTLEBLOWING*)

3.5.1.) OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE E CONTENUTO DELLA STESSA

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 *bis* D.Lgs 231/01 introdotto dalla L. 179/2017 (cd. *whistleblowing*), l'Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni presentate da parte dei soggetti indicati dall'articolo 5 comma 1, lettere a) e b) D.Lgs. 231/01 a tutela della integrità della Società, le quali abbiano ad oggetto

- 1) *condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti la cui conoscenza è avvenuta in ragione delle funzioni svolte;*
- 2) *violazioni del modello di organizzazione e gestione adottato da SIPPIC, la cui conoscenza è avvenuta in ragione delle funzioni svolte.*

Le segnalazioni devono essere circostanziate e, laddove si tratti di condotte penalmente illecite, anche fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

L'OdV non sarà tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime, quelle che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

SIPPIC condivide il contenuto della determinazione ANAC 6/2015 laddove essa già prevedeva che “...*non sono meritevoli di tutela segnalazioni fondate su meri sospetti o voci sebbene non sia necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi ...*”; conseguentemente, non devono ritenersi suscettibili di segnalazione le mere voci o i “sentito dire” oltre che le doglianze di carattere personale del segnalante o proprie rivendicazioni o istanze. Altresì, la Determinazione va condivisa nella parte relativa alla esplicazione del limite della conoscenza dell'oggetto della segnalazione ‘in ragione delle funzioni svolte’, che il documento citato già ravvisava nelle “... *situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamene a conoscenza ...*” e “... *ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative seppure in modo casuale ...*”.

3.5.2.) I SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA SEGNALAZIONE

Il presente Modello individua i destinatari della tutela approntata dalla L. 179/2017 per la segnalazione di illeciti nel settore privato, nei soggetti indicati dall'articolo 5, comma 1 lettere a) e b) D.Lgs. 231/01 e, dunque, nelle persone “... *che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che*

esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso...” (cd. soggetti apicali), ed in quelle “... sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) ...”, cd. sottoposti.

Nel rispetto della normativa legislativa, il Modello adottato da SIPPIC non prevede un obbligo di segnalazione da parte dei cd. sottoposti laddove la Società auspica che la promozione e la progressiva diffusione della cultura della trasparenza da parte del *management* aziendale incoraggi l'intera organizzazione – ivi compresi dunque, coloro che possono definirsi ‘Terzi’ (collaboratori, consulenti con qualunque tipologia di contratto o incarico, soggetti che agiscono per conto della organizzazione quali intermediari ed agenti, ma anche partners e fornitori di prodotti e servizi) a segnalare ogni possibile situazione di rischio.

Tanto, tuttavia, a differenza dei cd. soggetti apicali per i quali l'esistenza di un vero e proprio obbligo di segnalazione deve rinvenirsi negli articoli 2014 e 2015 del Codice Civile.

3.5.3.) CANALE DI SEGNALAZIONE E PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

Il sistema di segnalazione adottato da SIPPIC prevede sia un canale cd. tradizionale (numero di fax o indirizzo esclusivamente dedicato), che uno informatico (attivato attraverso l'indirizzo di posta elettronica odv@sippicspa.it, anch'esso esclusivamente dedicato alle segnalazioni). Ad essi possono accedere esclusivamente i componenti dell'OdV.

Le modalità di gestione e di valutazione della segnalazione sono disciplinate da apposite procedure.

L'identità del segnalante viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione che in ogni contesto successivo alla stessa, fatti salvi gli obblighi di legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, etc.), la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Sono vietati gli atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

4) LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2023 N. 24 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2019/1937.

Ai sensi dell'articolo 1, il Decreto Legislativo 24/2023 disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o della Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

4.1.) I SOGGETTI DESTINATARI DELLA NORMATIVA

4.1.1.) I SOGGETTI CHE GODONO DI PROTEZIONE IN CASO DI SEGNALAZIONE, DENUNCIA O DIVULGAZIONE PUBBLICA NEL SETTORE PRIVATO

I soggetti segnalanti che, nel settore privato, godono delle tutele previste dal Decreto 24/2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 devono individuarsi ne:

[...]

c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;

f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato”.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 “La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 3 si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non e' ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

b) durante il periodo di prova;

c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

4.1.2.) I SOGGETTI CHE GODONO DELLA PROTEZIONE NORMATIVA DIVERSI DA CHI SEGNALE, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3 del Decreto 24/2023, le misure di protezione di cui al capo III della norma, si applicano anche:

a) ai facilitatori;

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone”.

Per le definizioni di “persone segnalanti”, “informazioni sulle violazioni”, “segnalazione”, “segnalazione interna”, “segnalazione esterna”, “divulgazione pubblica”, “facilitatore” e “contesto lavorativo”, si rinvia all’articolo 2, comma 1, lettere da b) ad i) del Decreto 24/2023.

In merito al **FACILITATORE** le LG ANAC prevedono che “... il termine “assistenza” fa riferimento a un soggetto che fornisce consulenza o sostegno al segnalante e che opera nel medesimo contesto lavorativo del segnalante. A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere il collega dell’ufficio del segnalante o di un altro ufficio che lo assiste in via riservata nel processo di segnalazione. Il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome, senza spendere la sigla sindacale. Si precisa che se, invece, assiste il segnalante utilizzando la sigla sindacale, lo stesso non riveste il ruolo di facilitatore. In tal caso resta ferma l’applicazione delle disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione delle condotte antisindacali ...”;

Quanto alle **PERSONE DEL MEDESIMO CONTESTO LAVORATIVO**, secondo le LG ANAC l’espressione persone del medesimo contesto lavorativo si riferisce a persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del segnalante o denunciante, ad esempio ex colleghi, collaboratori ecc...

Sulla nozione di “**STABILE LEGAME AFFETTIVO**”, le LG ANAC prevedono che “... tale espressione potrebbe far riferimento, innanzitutto, a coloro che hanno un rapporto di convivenza con il segnalante. In linea con la ratio di estendere il più possibile la tutela avverso le ritorsioni si ritiene che la nozione di stabile legame affettivo possa intendersi, però, non solo come convivenza in senso stretto, bensì anche come rapporto di natura affettiva caratterizzato da una certa stabilità sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo di condivisione di vita. Un legame affettivo che dunque coinvolge una persona specifica ...”;

Riguardo ai **COLLEGHI DI LAVORO** del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente, le LG ANAC prevedono che “... Nel caso di colleghi di lavoro, il legislatore ha previsto che si tratti di coloro che, al momento della segnalazione, lavorano con il segnalante (esclusi quindi gli ex colleghi) e che abbiano con quest’ultimo un rapporto abituale e corrente. La norma si riferisce, quindi, a rapporti che non siano meramente sporadici, occasionali, episodici ed eccezionali ma attuali, protratti nel tempo, connotati da una certa continuità tali da determinare un rapporto di “comunanza”, di amicizia ...”.

In merito agli **ENTI DI PROPRIETA’** del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, le LG ANAC hanno precisato che “... si ritiene che tale concetto possa intendersi in senso ampio ricomprendendo quindi sia i casi in cui un soggetto è titolare di un ente in via esclusiva, sia in compartecipazione maggioritaria con terzi ...”.

4.2.) AMBITO OGGETTIVO DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

4.2.1.) DEFINIZIONE ED OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Le segnalazioni sono definite come le informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi

concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle (es. occultamento o distruzione di prove).

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante, o il denunciante, sia venuto a conoscenza nel un contesto lavorativo, pubblico o privato.

Secondo le LG ANAC “...a rilevare è l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante ed il soggetto, pubblico o privato, nel quale il primo opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate ...”.

Dal punto di vista oggettivo la nuova disciplina si applica alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'UE che ledono l'integrità di SIPPIC S.p.A. nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il Segnalante o il denunciante intrattiene uno dei rapporti giuridici qualificati presi in considerazione dal Legislatore.

Sono **escluse dall'ambito di applicazione** della nuova disciplina le segnalazioni:

1) legate a un **interesse personale del segnalante**, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato o dell'amministrazione pubblica, posto che la nuova disciplina mira a tutelare l'integrità dell'ente persona giuridica e a ricomprendere “... tutte quelle situazioni in cui si vanifica l'oggetto o le finalità delle attività poste in essere nel settore pubblico e privato per la piena realizzazione delle finalità pubbliche, che ne devino gli scopi o che ne minino il corretto agire...”.

Le contestazioni escluse in quanto legate a un interesse personale del segnalante non sono considerate segnalazioni *whistleblowing* e, quindi, potranno essere trattate come segnalazioni ordinarie, laddove previsto. Infatti, è possibile che le imprese, soprattutto quelle più strutturate, già contemplino procedure e canali per la segnalazione interna di violazioni non rientranti nel campo di applicazione della disciplina *whistleblowing*, ma rilevanti in quanto lesive di principi o prescrizioni contenute, ad esempio, nel Codice etico o nel regolamento del personale. Pertanto, tali violazioni potranno essere segnalate attraverso le procedure già in precedenza adottate dall'ente o di cui l'ente intenda dotarsi;

2) in materia di **sicurezza e difesa nazionale**;

3) relative a **violazioni già regolamentate** in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua dunque ad applicarsi la disciplina di segnalazione *ad hoc* (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente).

Resta poi ferma la normativa in materia di: *i)* informazioni classificate; *ii)* segreto medico e forense; *iii)* segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali; *iv)* norme di procedura penale sull'obbligo di segretezza delle indagini; *v)* disposizioni sull'autonomia e indipendenza della magistratura; *vi)* difesa nazione e di ordine e sicurezza pubblica; *vii)* nonché di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati.

4.2.2.) TIPOLOGIE DI ILLECITI RILEVANTI AI FINI DI UNA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING E CANALE DI PRESENTAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Nel caso di un Ente che, come SIPPIC S.p.A. abbia una media di almeno 50 lavoratori ed adotti il Modello 231/01, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lettera b) D. Lgs. 24/2023 la nuova disciplina si applica:

A) alle informazioni sulle violazioni della normativa nazionale nei limiti delle “*condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/01 o violazioni di modelli di organizzazione gestione e controllo ivi previsti che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del Decreto 24/2023*”. Il Canale è **la segnalazione interna**.

B) alle informazioni sulle violazioni aventi ad oggetto la violazione del diritto UE e della normativa nazionale di recepimento. Si tratta di:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato A1 al Decreto Legislativo 24/2023 ovvero degli atti nazionali che ne danno attuazione, anche se questi ultimi non sono espressamente elencati nel citato allegato. In particolare, si tratta di illeciti riguardanti i seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (di cui all'articolo 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) come individuati nel diritto derivato (regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri) dell'Unione europea;

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), Sono comprese le violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati ai punti precedenti.

Per le informazioni relative alle violazioni sub B) il canale di segnalazione è **interno ed esterno, la divulgazione pubblica, le denunce alle Autorità giudiziaria o contabile**.

4.2.3.) CONTENUTO DELLE SEGALAZIONI

Quanto al **contenuto**, le segnalazioni devono essere il più possibile **circostanziate**, al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

In particolare, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione, anche ai fini del vaglio di **ammissibilità**:

- i **dati identificativi** della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- le **circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando

i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;

- le **generalità** o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche che alla segnalazione vengano allegati documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

4.2.4.) IRRILEVANZA DEI MOTIVI PERSONALI DEL SEGNALANTE O DENUNCIANTE.

Secondo LG ANAC i motivi che hanno indotto una persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

4.2.5.) LE SEGNALAZIONI ANONIME

Nel caso di ricezione di **segnalazioni anonime**, anche alla luce delle indicazioni dell'ANAC, si specifica che le stesse, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, possono essere equiparate da SIPPIC S.p.A. alle **segnalazioni ordinarie** e, in quanto tali, possono essere trattate in conformità ai regolamenti interni, laddove eventualmente implementati.

In ogni caso, le segnalazioni anonime dovranno essere registrate dal gestore della segnalazione e la documentazione ricevuta dovrà essere conservata. Infatti, il Decreto 24/2023 prevede che laddove il segnalante anonimo venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, allo stesso debbano essere garantite le tutele previste per il *whistleblower*.

4.2.6.) I CANALI INTERNI DI S.I.P.P.I.C. S.P.A.

Stante l'obbligo, ai sensi dell'art. 4 del Decreto 24/2023, SIPPIC è obbligata ad attivare i propri canali di segnalazione, scritta ed orale, che presentino i requisiti richiesti dalla normativa nonché a prevedere all'interno del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo i canali di segnalazione conformi alle prescrizioni del Decreto, nonché il divieto di ritorsione ed il relativo sistema disciplinare.

Tanto premesso, SIPPIC S.p.A., adempiuti gli oneri informativi verso le rappresentanze sindacali, ha previsto con separato atto organizzativo - il cui contenuto deve intendersi qui, integralmente richiamato - adottato con delibera dell'Organo Amministrativo, la nomina del Gestore delle segnalazioni nonché i canali interni di segnalazione che permettono alla Società di rispettare la disciplina di cui al Decreto Legislativo 24/2023 in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali nonché le L.G. Anac.

I canali interni sono progettati in modo da consentire un accesso selettivo alle segnalazioni solo da parte del personale autorizzato.

4.2.7.) IL CANALE ESTERNO E LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

L'articolo 7 del Decreto attribuisce all'ANAC il compito di istituire un canale di segnalazione accessibile non solo ai soggetti appartenenti al settore pubblico ma anche al settore privato, che sia idoneo ad assicurare, analogamente a quanto previsto per il canale interno, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante e di coloro che sono coinvolti nella segnalazione, del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione.

La nuova disciplina amplia, dunque, rispetto al passato le competenze dell'ANAC anche al settore privato, realizzando una maggiore uniformità di disciplina tra enti pubblici e privati e creando, al contempo, un'inedita interazione tra imprese private e Autorità nella gestione della segnalazione. L'articolo 15 del Decreto stesso introduce, invece, in attuazione dei principi della direttiva, una nuova forma di segnalazione attraverso la divulgazione pubblica.

Come già detto, anche al fine di scongiurare il rischio di ricorso a tali canali in assenza dei relativi presupposti, una particolare attenzione sarà dedicata da SIPPIC nel predisporre programmi di formazione dei dipendenti ed a pubblicare sul proprio sito idonee informazioni circa le caratteristiche dei diversi canali, le condizioni per il loro utilizzo e le conseguenze di un uso improprio degli stessi.

4.2.8.) INFORMAZIONI DA PUBBLICARE SUL SITO E NEI LUOGHI DI LAVORO DI SIPPIC S.P.A.

Le informazioni sull'utilizzo dei canali interni, di quello esterno presso ANAC e della divulgazione pubblica – - con particolare riguardo ai presupposti per effettuare le segnalazioni attraverso tali canali – sui soggetti cui è affidata la gestione delle segnalazioni nonché sulle procedure; altresì, la chiara indicazione che le segnalazioni devono specificare che si vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni, sono pubblicate sul sito internet di SIPPIC S.p.A oltre ad essere esposte nei luoghi di lavoro in un punto visibile, accessibile a tutte le interessate dalla normativa.

4.3.) TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI

L'articolo 4 del D. Lgs. 24/2023 prevede a carico dei soggetti del settore pubblico e privato l'obbligo di attivare *“propri canali di segnalazione che garantiscano, anche attraverso il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza della identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione”*.

La prima tutela posta dal Legislatore a favore del *Segnalante* è l'obbligo di garantire la riservatezza della sua identità e di ogni altra informazione, inclusa l'eventuale documentazione allegata, dalla quale si possa, direttamente o indirettamente, risalire all'identità del *whistleblower*.

La medesima garanzia è prevista in favore delle persone coinvolte (cd. segnalato) e/o menzionate nella segnalazione, nonché ai facilitatori (cfr. articolo 2, comma 1 n. 6 lett. h del Decreto 24/2023 l'assistenza fornita dal facilitatore deve essere mantenuta riservata), in considerazione del rischio di ritorsioni.

A tale obbligo sono tenuti:

- i soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni;
- l'ANAC;
- le Autorità Amministrative (Dipartimento per la funzione pubblica e Ispettorato Nazionale del Lavoro) cui l'ANAC trasmette, per competenza, le segnalazioni esterne ricevute.

La riservatezza deve essere garantita per ogni modalità di segnalazione, quindi, anche quando avvenga in forma orale.

4.3.1.) APPROFONDIMENTO 1- LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

L'obbligo di riservatezza impone che un eventuale disvelamento della identità del Segnalante a favore di persone diverse da quelle competenti a ricevere la segnalazione o a dare seguito ad essa avvenga sempre con il consenso della stessa.

La tutela della riservatezza della identità del segnalante va assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare: il Decreto Legislativo 24/2023 disciplina fino a quale momento nel procedimento penale, in quello innanzi alla Corte dei Conti e nel procedimento disciplinare debba essere garantita la riservatezza.

In particolare, nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'Ente contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare o della persona comunque coinvolta nella segnalazione, quest'ultima sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tali casi, è dato preventivo avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati.

Qualora il soggetto segnalante neghi il proprio consenso, la segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

Resta ferma in ogni caso, sussistendone i presupposti, la facoltà dell'ente di procedere con la denuncia all'Autorità giudiziaria.

Il Decreto 24/2023, poi, disciplina due casi in cui per rivelare la identità del segnante devono concorrere: *i)* la previa comunicazione scritta delle ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla sua identità; *ii)* il previo consenso espresso dal segnalante.

La prima ipotesi ricorre laddove nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare. In tal caso, come già sopra precisato, il Decreto 24/2023, oltre al previo consenso del segnalante, chiede anche di comunicare, sempre previamente, in forma scritta a quest'ultimo le motivazioni che conducono al disvelamento della sua identità.

La seconda ipotesi ricorre, invece, nel caso in cui nelle procedure di segnalazione interna ed esterna la rivelazione dell'identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. Anche in questo caso per disvelare l'identità del segnalante è necessario sia acquisire previamente il consenso espresso dello stesso che notificare allo stesso in forma scritta motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità.

Dalla previsione dell'obbligo di riservatezza deriva un importante corollario: il rispetto dell'obbligo di riservatezza impone che l'Ente coinvolto nella gestione delle segnalazioni garantisca tale riservatezza durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.

Sul piano operativo, l'altro importante corollario dell'obbligo di riservatezza è la previsione - sia nell'ambito del canale interno di segnalazione che di quello esterno - di

adeguate procedure per il trattamento delle segnalazioni anche mediante sistemi di gestione informatizzata delle stesse, che consentano di tutelare e mantenere riservata l'identità del segnalante, il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione, anche con il ricorso a strumenti di crittografia.

La riservatezza va garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite dai soggetti del settore pubblico e privato e dalla stessa ANAC in conformità al decreto o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente al trattamento della stessa, a cui la segnalazione va trasmessa senza ritardo.

4.3.2.) APPROFONDIMENTO 2- LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALATO E DI ALTRI SOGGETTI

Il Decreto 24/2023 prevede espressamente che la tutela dell'identità sia garantita anche alla persona fisica *segnalata*, ovvero alla persona alla quale la violazione è attribuita nella divulgazione pubblica (c.d. *persona coinvolta*).

Pertanto, a sostegno della persona *segnalata* e del suo diritto di difesa, l'art. 12, co. 9 della norma ha, altresì, riconosciuto che tale soggetto possa essere sentito o venga sentito, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

La normativa non riconosce però al *segnalato* il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda; tale diritto, infatti, è garantito nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione dell'attività di verifica e di analisi della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

D'altro canto, il riconoscimento del diritto del *segnalato* ad essere sempre e comunque informato della segnalazione interna e/o esterna, oltre a non avere un chiaro appiglio normativo, rischierebbe di compromettere lo svolgimento dell'attività istruttoria con particolare riferimento alle successive/eventuali indagini penali.

Il Legislatore ha poi ritenuto di garantire la riservatezza:

- al *facilitatore*, sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza;
- a persone diverse dal segnalato, ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione o nella divulgazione pubblica (si pensi ad esempio a persone indicate come testimoni).

La *ratio* della nuova disciplina va individuata nell'esigenza di salvaguardare i diritti di soggetti che, per effetto della segnalazione, potrebbero subire danni alla loro reputazione o altre conseguenze negative ancor prima che venga dimostrata l'estraneità o meno degli stessi ai fatti segnalati.

La riservatezza del facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione va garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Tenuto conto di quanto sopra, come già anticipato, si ribadisce che sia l'Autorità che le amministrazioni e gli enti del settore pubblico e privato devono quindi attivare canali di segnalazione che garantiscano la riservatezza dell'identità di tali soggetti anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, ove si utilizzino strumenti informatici.

In ogni caso, la stessa riservatezza va garantita – come precisato sopra per il segnalante - anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle

istituite in conformità al decreto nonché nei casi in cui la stessa perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento, al quale la stessa viene comunque trasmessa senza ritardo.

Fa eccezione a questo dovere di riservatezza delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità giudiziarie. Ciò trova conferma nel fatto che il Legislatore, nel prevedere la tutela della riservatezza nei procedimenti giudiziari, fa riferimento solo all'identità del segnalante e non anche a quella della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione.

La *ratio* di siffatta previsione risponde all'esigenza di consentire alle Autorità giudiziarie di procedere con le proprie indagini avendo un quadro completo del fatto segnalato e acquisendo quante più informazioni possibili per pronunciarsi sul caso di specie. A tal fine potrebbe rendersi necessario conoscere l'identità delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria debba sentire i testimoni sui fatti intorno ai quali è chiamata ad esprimersi. La mancata rivelazione dell'identità di questi ultimi priverebbe l'Autorità di uno degli elementi fondamentali per la risoluzione del caso.

4.3.3.) IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13, l'acquisizione e gestione delle segnalazioni deve avvenire in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali.

La tutela dei dati personali va assicurata non solo alla persona del segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza (es. facilitatore, la persona coinvolta, la persona menzionata nella segnalazione) nella qualità di *interessati* dal trattamento dei dati (cfr. art. 4 par. 1 Regolamento UE 679/2016)

Il ricevimento e la gestione delle segnalazioni determinano in capo alla Società un trattamento dei dati personali:

- di natura comune, di natura particolare (ex "*dati sensibili*") e giudiziari (quali condanne penali e reati), eventualmente contenuti nella segnalazione e negli atti e nei documenti a essa allegati (cfr. Parere del Garante privacy sullo "Schema di Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne", provv. 6 luglio 2023, n. 304, di seguito, "Parere del Garante privacy");
- relativi a tutte le persone fisiche - identificate o identificabili - a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate (segnalante, segnalato, facilitatore, eventuali altri terzi), c.d. *interessati*;
- necessario per dare attuazione agli obblighi di legge previsti dalla disciplina *whistleblowing* la cui osservanza è condizione di liceità del trattamento ex art. 6, par. 1, lett. c) e parr. 2 e 3, art. 9, par. 2, lett. b) e artt. 10 e. 88 del GDPR (v. Parere del Garante privacy);
- realizzato al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni (art. 12, co. 1 del Decreto);
 - che, in ragione della particolare delicatezza delle informazioni potenzialmente trattate, della vulnerabilità degli interessati nel contesto lavorativo, nonché dello specifico regime di riservatezza dell'identità del segnalante previsto dal Decreto, presenta rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati (v. Parere del Garante privacy) e, pertanto, deve essere preceduto da una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, c.d. DPIA (art. 13, co. 6 del Decreto e artt. 35 e 36 del

GDPR);

- rispetto al quale, l'esercizio dei diritti degli interessati (es. accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità, opposizione) può essere limitato qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante (art. 13, co. 3 del Decreto e art. 2-undecies del Codice *privacy*).

Si segnala che, al pari degli altri trattamenti dei dati personali, anche quello relativo al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni deve essere censito nel registro delle attività di trattamento in conformità all'art. 30 del GDPR. Pertanto, ai fini della implementazione del canale di segnalazione interna, è necessario procedere all'aggiornamento del citato registro.

4.3.4.) RUOLI *PRIVACY* NEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

Il Decreto individua i ruoli ai fini della normativa data protection degli enti che attivano il canale di segnalazione interna e dei soggetti coinvolti nella ricezione e nella gestione delle segnalazioni.

Avendo attivato il canale interno, SIPPIC S.p.A. effettua i trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni in qualità di **Titolari del trattamento** (art. 13, co. 4 del Decreto).

Qualora SIPPIC S.p.A. affidi - tutta o in parte - la gestione del canale di segnalazione a un soggetto esterno alla sua organizzazione (es. fornitore della piattaforma), quest'ultimo tratta i dati in qualità di **Responsabile del trattamento** e, in quanto tale, deve presentare garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che garantiscano la protezione dei dati.

Ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'esecuzione dei trattamenti da parte dei responsabili del trattamento deve essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico - tra il titolare/i contitolari e il responsabile stesso - stipulato in forma scritta e recante, tra l'altro:

- le caratteristiche del trattamento affidato al responsabile, con particolare riguardo alla natura, alle finalità e alla durata del trattamento, al tipo di dati personali e alle categorie di interessati;
- gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento;
- le istruzioni per il trattamento dei dati da parte del responsabile.

Quanto alle persone fisiche preposte alla ricezione e/o alla gestione della segnalazione, esse trattano i dati in qualità di soggetti **Autorizzati al trattamento** e, pertanto, possono trattare i dati solo se espressamente autorizzati e previamente istruiti in tal senso dal titolare ovvero dal responsabile ai sensi dell'art. 29, dell'art. 32, par. 4 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice *privacy* (art. 12, co. 2 del Decreto).

Con riferimento all'operato dei **soggetti autorizzati**, le LLGG ANAC prevedono di tracciare ove possibile, lo svolgimento delle loro attività, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione e assicurare le garanzie a tutela del segnalante. Ad ogni modo, deve essere evitato il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità ovvero all'attività del segnalante.

4.3.5.) IMPOSTAZIONE ED ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI CONSEGUENTI ALLE SEGNALAZIONI

Ai fini della impostazione dei canali di segnalazione interna, il Decreto 24/2023, oltre a

rinvia al GDPR, ai relativi principi e al Codice *privacy*, detta specifiche garanzie per i trattamenti conseguenti alle segnalazioni.

In particolare, il Decreto 24/2023 dà specifica attuazione ai principi di:

- **trasparenza** (art. 5, par. 1, lett. a) del GDPR: *i dati personali sono trattati in modo ... trasparente nei confronti dell'interessato*), prescrivendo ai titolari del trattamento di rendere *ex ante* ai possibili interessati un'ideale informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13, co. 4 del Decreto), recante, tra le altre, le informazioni su: *i*) il titolare del trattamento e i relativi dati di contatto; *ii*) la finalità del trattamento; *iii*) la base giuridica del trattamento; *iv*) le modalità del trattamento; *v*) l'ambito del trattamento e i soggetti cui sono comunicati i dati (es. responsabili, autorizzati del trattamento), *vi*) il periodo di conservazione dei dati personali.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tale informativa può essere fornita in allegato alla procedura *whistleblowing*, mediante la pubblicazione di documenti informativi (es. sul sito web) o in un'apposita sezione dell'applicativo informatico utilizzato per l'acquisizione e gestione delle segnalazioni.

Con riferimento all'obbligo di rendere l'informativa, le LLGG ANAC precisano che nella fase di acquisizione della segnalazione e della eventuale successiva istruttoria non devono essere fornite informative specifiche ai soggetti diversi dal segnalante. L'obiettivo è evitare che l'attivazione di flussi informativi dai quali è possibile dedurre il coinvolgimento della persona in una segnalazione possa vanificare le tutele per la riservatezza previste dal Decreto 24/2023.

- **limitazione delle finalità** (art. 5, par. 1, lett. b) del GDPR: *i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità*), prevedendo che le segnalazioni non possano essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse (art. 12, co. 1 del Decreto);

- **minimizzazione dei dati** (art. 5, par. 1, lett. c) del GDPR: *i dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati*), prevedendo che i dati manifestamente non utili alla trattazione di una specifica segnalazione non siano raccolti o, in caso di raccolta accidentale, siano prontamente cancellati (art. 13, co. 2 del Decreto). Al riguardo, le LLGG ANAC precisano che il principio di minimizzazione previsto dal Decreto 24/2023 debba essere interpretato in modo restrittivo e che, pertanto, l'art. 13, co. 2 del Decreto debba applicarsi ai soli casi in cui sia palese la assoluta irrilevanza di parti della segnalazione che contengono dati personali rispetto alla vicenda segnalata, restando salve le norme in materia di conservazione degli atti;

- **limitazione della conservazione** (art. 5, par. 1, lett. e) del GDPR: *i dati personali sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati*), prevedendo espressamente che le segnalazioni e la relativa documentazione siano conservate per il tempo necessario alla trattazione della segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura (art. 14, co. 1 del Decreto);

- **integrità e riservatezza** (art. 5, par. 1, lett. f) del GDPR: *i dati personali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali*), prevedendo che l'individuazione di misure tecniche e organizzative idonee a garantire

un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi del trattamento e promuovendo il ricorso a strumenti di crittografia (art. 4, co. 1 e art. 13, co. 6 del Decreto).

Per definire i modelli di ricevimento e gestione delle segnalazioni, rilevano, altresì, i principi di:

- **privacy by design e privacy by default** (art. 25 del GDPR), che impongono di considerare le garanzie di protezione dei dati personali sin dalla progettazione del canale di segnalazione (**privacy by design**) e di assicurare che per impostazione predefinita (**privacy by default**) siano trattati solo i dati personali strettamente necessari in relazione alla specifica segnalazione e che tali dati non siano resi accessibili, in via automatica, a un numero indefinito di soggetti;
- **riservatezza**, su cui si basa l'intera disciplina *whistleblowing*. A tal fine, le LLGG ANAC prescrivono di garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione. Nel caso in cui l'accesso ai canali interni e al canale esterno di segnalazione avvenga dalla rete dati interna dell'ente e sia mediato da dispositivi *firewall* o *proxy*, deve essere garantita la non tracciabilità - sia sulla piattaforma informatica che negli apparati di rete eventualmente coinvolti nella trasmissione o monitoraggio delle comunicazioni - del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tali canali.

La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata - i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto di rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

4.4.) IL DIVIETO DI RITORSIONE

L'articolo 17 del D.Lgs. 24/2023 sancisce il divieto di ritorsione nei confronti delle persone “di cui all'articolo 3” della stessa norma, tali intendendosi il segnalante, denunciante o colui che ha effettuato la divulgazione pubblica e gli altri soggetti ad esso assimilati.

L'articolo 2), comma 1) lettera m) definisce la ritorsione come “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”

La novella del 2023 non fa più riferimento né a misure discriminatorie né a misure organizzative aventi effetti diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione; essa elenca esplicitamente, seppure a titolo non esaustivo “talune fattispecie che, qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m), costituiscono ritorsioni”:

a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;

- b) retrocessione di grado o mancata promozione;*
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;*
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;*
- e) note di demerito o referenze negative;*
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;*
- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;*
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;*
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;*
- j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;*
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;*
- l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;*
- m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;*
- n) annullamento di una licenza o di un permesso;*
- o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.*

Gli atti ritorsivi adottati in violazione di tale divieto sono nulli.

L'ANAC è l'autorità preposta a ricevere dal segnalante e gestire le comunicazioni su presunte ritorsioni dallo stesso subite.

Affinché sia riconosciuta tale forma di tutela, il Decreto 24/2023 prevede le seguenti condizioni:

- che il segnalante/denunciante al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica avesse "fondato motivo" di ritenere le informazioni veritiere e rientranti nel perimetro applicativo della disciplina;
- che la segnalazione, denuncia o divulgazione sia stata effettuata secondo la disciplina prevista dal Decreto 24/2023.
- che esista un rapporto di consequenzialità tra segnalazione (oppure divulgazione, denuncia) e le misure subite;

Questo implica da parte del segnalante un'attenta diligenza nella valutazione delle informazioni che non è sufficiente si fondino su semplici supposizioni, "voci di corridoio" o notizie di pubblico dominio.

Pertanto, il soggetto che ritenga di aver subito una ritorsione, anche tentata o minacciata, come conseguenza di una segnalazione/divulgazione/denuncia lo comunica all'ANAC, che dovrà accertare il nesso di causalità tra la ritorsione e la segnalazione e, quindi, adottare i conseguenti provvedimenti.

Esistono dei casi in cui il **segnalante perde la protezione**: *i)* qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. Nei casi di accertamento di dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante, è inoltre, applicata una sanzione disciplinare; *ii)* in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave. In entrambe le ipotesi alla persona segnalante o denunciante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

Al riguardo, le LG. ANAC hanno specificato che la tutela, ancorché tardiva, va applicata anche in caso di sentenza di primo grado non confermata nei successivi gradi di giudizio, nei casi di archiviazione, nonché nei casi di accertata colpa lieve.

Infine, si ricorda che, come già detto, di fronte a una **segnalazione anonima**, il D 24/2023 prevede che la tutela è assicurata qualora la persona segnalante sia stata successivamente identificata o la sua identità si sia palesata soltanto in un secondo momento.

Sippic S.p.A. si impegna a garantire i soggetti di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 24/2023 da qualsiasi atto di ritorsione conseguente ad una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica anche attraverso la predisposizione di un idoneo sistema disciplinare in danno di coloro che avranno violato il divieto di ritorsione medesimo.

4.5.) LE LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA' PER IL SEGNALANTE

Ulteriore tutela riconosciuta dal Decreto 24/2023 al segnalante è la limitazione della sua responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, che altrimenti lo esporrebbero a responsabilità penali, civili e amministrative.

In particolare, il segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa:

- di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- di rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- di rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Il Decreto 24/2023 pone tuttavia due condizioni all'operare delle suddette limitazioni di responsabilità:

- 1) al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione;
- 2) la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione).

Va evidenziato, quindi, che la limitazione opera se le ragioni alla base della rivelazione o diffusione non sono fondate su semplici illazioni, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici.

In ogni caso, occorre considerare che non è esclusa la responsabilità per condotte che:

- non siano collegate alla segnalazione;
- non siano strettamente necessarie a rivelare la violazione;
- configurino un'acquisizione di informazioni o l'accesso a documenti in modo illecito.

Ove l'acquisizione si configuri come un reato, si pensi all'accesso abusivo a un sistema informatico o a un atto di pirateria informatica, resta ferma la responsabilità penale e ogni altra responsabilità civile, amministrativa e disciplinare della persona segnalante.

Sarà viceversa non punibile, ad esempio, l'estrazione (per copia, fotografia, asporto) di documenti cui si aveva lecitamente accesso

4.6.) RINUNCE E TRANSAZIONI

Il Decreto 24/2023 vieta, in generale, rinunce e transazioni dei diritti e dei mezzi di tutela dallo stesso previsti, a meno che non avvengano in particolari condizioni. Tale previsione, sottraendo in parte la disponibilità del diritto dalla sfera del beneficiario della tutela, risponde all'esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del *whistleblower*.

La norma consente, tuttavia, al segnalante e agli altri soggetti tutelati, di poter rinunciare ai propri diritti e mezzi di tutela o farne oggetto di transazione, solo se ciò avviene nelle sedi protette e, quindi, dinanzi ad un giudice, a seguito di tentativo obbligatorio di conciliazione, o di accordi di mediazione e conciliazione predisposti in sede sindacale o davanti agli organi di certificazione.

4.7.) IL PROFILO SANZIONATORIO DI ANAC

Si ricorda che ANAC può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria quando accerti:

- 1) che non siano stati istituiti canali interni di segnalazione;
- 2) che non siano state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- 3) che l'adozione di tali procedure non sia conforme a quanto previsto dal decreto 24/2023;
- 4) che non è stata svolta attività di verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute.

4.8.) IL SISTEMA DISCIPLINARE ADOTTATO DA SIPPIC S.P.A.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, D.Lgs. 24/2023 i soggetti del settore privato prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01 "*... le sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1 ...*".

Trattasi delle seguenti fattispecie

- la commissione di qualsiasi ritorsione - da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione (della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica) - che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante (o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica) e/o agli altri soggetti specificamente individuati dalla norma;
- la non istituzione di canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure di *whistleblowing* conformi alla normativa o anche la non effettuazione di attività di verifica ed analisi a riguardo delle segnalazioni ricevute;
- la messa in atto di azioni o comportamenti con i quali la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza.

Infine, il Decreto 24/2023 prevede che debbano essere previste sanzioni disciplinari da irrogare qualora sia stata accertata la responsabilità del segnalante, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque per i medesimi reati commessi in connessione a denuncia) ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.

Si rinvia per il dettaglio alla parte speciale *sub C*.

4.9.) OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA IN SEGUITO AL DECRETO LEGISLATIVO 24/2023 (WHISTLEBLOWING)

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza non sia individuato come Gestore della segnalazione, esso dovrà ricevere:

- 1) immediata informativa su segnalazioni rilevanti in termini 231 affinché, nell'esercizio della sua attività di vigilanza possa condividere le proprie eventuali osservazioni e partecipare alla istruttoria o comunque seguirne l'andamento;
- 2) un aggiornamento periodico sulla attività complessiva di gestione delle segnalazioni anche non 231 al fine di verificare il funzionamento del sistema di *whistleblowing* e proporre all'ente eventuali necessità di suo miglioramento.

Nella eventualità, SIPPIC S.p.A. si occuperà di procedimentalizzare i predetti flussi informativi nel Modello 231.

5.) COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

5.1.) COMUNICAZIONE

SIPPIC S.p.A. garantisce nei confronti di tutti i dipendenti e di tutti i soggetti con funzione di gestione, amministrazione, direzione e controllo una corretta conoscenza e divulgazione del Modello e del Codice Etico.

Il Modello ed il Codice Etico sono comunicati a tutto il personale della società a cura della Funzione deputata alla gestione del personale, ed a tutti i membri degli organi sociali a cura della Funzione deputata alla gestione degli affari legali e societari, attraverso i mezzi divulgativi ritenuti più opportuni, ivi comprese note informative interne o accesso al sistema intranet.

Sono stabilite a cura della Funzione deputata alla gestione del personale, sentito l'O.d.V., modalità idonee ad attestare l'avvenuta ricezione del Modello e del Codice Etico da parte del personale della Società.

Per i soggetti esterni alla Società destinatari del Modello e del Codice Etico, secondo quanto previsto in relazione ai destinatari del Modello, sono previste apposite forme di comunicazione del Modello e del Codice Etico. I contratti che regolano i rapporti con tali soggetti devono prevedere chiare responsabilità in merito al rispetto delle politiche di impresa della Società e in particolare del suo Codice Etico e l'accettazione dei principi generali del Modello.

Il Codice Etico è pubblicato in forma integrale sia sulla intranet aziendale sia sul sito internet; il Modello è pubblicato in forma integrale sul sito intranet aziendale, e in forma abbreviata sul sito internet.

5.2.) INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS COMMERCIALI

Dovranno essere forniti a soggetti esterni a SIPPIC (rappresentanti, consulenti e *partners* commerciali) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da SIPPIC sulla base del Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzati al riguardo.

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai *partners* commerciali in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà

determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

5.3.) FORMAZIONE

SIPPIC si impegna ad attuare programmi di formazione con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Codice Etico e del Modello da parte dei dipendenti e dei membri degli organi sociali.

I programmi di formazione hanno ad oggetto il Decreto e il quadro normativo di riferimento, il Codice Etico ed il presente Modello.

Il livello di formazione è modulato, con un differente grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei destinatari ed al diverso livello di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili.

Una formazione specifica è destinata ai membri dell'O.d.V. ed ai soggetti di cui esso si avvale nello svolgimento delle proprie funzioni.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza mediante l'utilizzo di sistemi informatici (es. video conferenza, *e-learning*).

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dai Datori di Lavoro Delegati.

L'O.d.V. verifica l'adeguatezza dei programmi di formazione, le modalità di attuazione e i risultati.

La partecipazione ai programmi di formazione di cui al presente punto ha carattere di obbligatorietà. La violazione di tali obblighi, costituendo violazione del Modello, risulta assoggettata alle previsioni di cui alla parte speciale "*Il sistema disciplinare*".

5.4.) FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di attuazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui questi operano, dello svolgimento da parte degli stessi di funzioni di rappresentanza della società e dell'attribuzione di eventuali poteri.

La formazione sarà effettuata secondo le modalità che seguono.

Personale dirigente

La formazione del personale dirigente dovrà avvenire estendendo ai neo assunti un seminario di aggiornamento periodico nonché un'informativa contenuta nella lettera di assunzione.

Dipendenti che operano in particolari aree di rischio

La formazione dei dipendenti che operano in particolari aree di rischio dovrà avvenire estendendo ai neo assunti un seminario di aggiornamento periodico.

Altro personale

La formazione della restante tipologia di personale dovrà avvenire sulla base di una nota informativa interna, *e-mail* di aggiornamento, apposite informazioni nell'ambito di corsi di formazione.

5.5.) ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 24/2023 (WHISTLEBLOWING)

Al fine di garantire una gestione consapevole, accurata e professionale delle segnalazioni, il Decreto 24/2023 mira a sensibilizzare - anche attraverso un'attività di formazione e informazione - i soggetti interni ed esterni a vario titolo coinvolti circa le

implicazioni etiche, legali e di riservatezza che scaturiscono dalle procedure di segnalazione.

A tal fine, la norma disciplina i seguenti oneri formativi e informativi:

- l'art. 4, co. 2, prevede che gli uffici o le persone cui è demandata la gestione del canale di segnalazione debbano ricevere una specifica formazione relativa alla gestione del canale;
- l'art. 5, co. 1, lett. e) prevede che gli uffici o le persone cui è demandata la gestione del canale di segnalazione mettano a disposizione della persona segnalante (a titolo esemplificativo, personale interno, consulenti esterni, azionisti, Partner commerciali, fornitori, ecc.) informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne od esterne.

5.5.1.) OBBLIGHI DI FORMAZIONE

La formazione del personale che gestisce il canale di segnalazione è di fondamentale importanza per assicurare che le segnalazioni ricevute siano trattate in maniera adeguata e in conformità alle disposizioni applicabili.

A tal fine, SIPPIC S.p.A. si impegna a fornire a chi gestisce la segnalazione un'adeguata formazione in relazione ad alcuni argomenti chiave quali, ad esempio:

- **aspetti normativi**, che riguardano i principi e le disposizioni contenute nel Decreto 24/2023, con specifico *focus* in merito agli adempimenti che devono essere svolti dal personale cui è affidata la gestione del canale di segnalazione (ad esempio, le attività previste dall'art. 5 del Decreto), nonché rispetto agli adempimenti in ambito Data Protection;
- **procedure e presupposti**: approfondita panoramica delle policies, delle procedure e delle modalità operative adottate, anche per prassi, da SIPPIC S.p.A. per la gestione del canale di segnalazione (ad esempio, le fasi di gestione delle segnalazioni dal momento della ricezione, alla successiva attività di istruttoria e riscontro al segnalante);
- **principi generali di comportamento**: al fine di favorire una adeguata comprensione e consapevolezza di alcuni principi generali quali, ad esempio:
 - **confidenzialità e riservatezza**: necessità di applicare opportune misure tecniche e organizzative da parte del personale cui è affidata la gestione delle segnalazioni, al fine di salvaguardare la confidenzialità delle informazioni durante tutto il processo di gestione delle segnalazioni;
 - **etica ed integrità**: promozione di un ambiente etico e integro all'interno dell'impresa in merito all'importanza di agire con onestà, trasparenza e responsabilità nella gestione delle segnalazioni;
 - **ascolto attivo, competenze comunicative e collaborazione**: sensibilizzazione del personale cui è affidata la gestione delle segnalazioni circa l'ascolto attivo, la comunicazione empatica e la comprensione degli aspetti psicologici connessi alla gestione delle segnalazioni, con particolare riguardo alle interlocuzioni con la persona segnalante, nonché in merito alle opportune ed adeguate pratiche di collaborazione in team con le altre funzioni aziendali coinvolte nella gestione della segnalazione (ad esempio, funzione legale, funzione risorse umane, OdV).

SIPPIC S.p.A. si impegna ad erogare tale formazione con cadenza periodica, al fine di garantirne l'efficacia, integrandola opportunamente in caso di aggiornamenti normativi in merito alle disposizioni rilevanti e applicabili relativamente alla gestione dei canali di segnalazione.

SIPPIC S.p.A., altresì, si impegna ad assicurare un'adeguata formazione (ivi compresa

la disciplina sul trattamento dei dati personali) a tutto il personale interno, così da creare un'opportuna consapevolezza circa le finalità e le tutele riconosciute dal Decreto 24/2023, nonché una cultura di integrità e responsabilità all'interno dell'impresa.

5.5.2.) OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Il Decreto 24/2023 prevede che vengano messe a disposizione della persona segnalante informazioni chiare circa il canale, le procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni, interne o esterne.

A tal fine, SIPPIC S.p.A. si impegna a garantire un'adeguata informativa in ordine all'utilizzo del canale interno e di quello esterno gestito da ANAC, con particolare riguardo ai presupposti per effettuare le segnalazioni attraverso tali canali, ai soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni interne, nonché alle procedure adottate, a tal fine, dalla Società. Tali informazioni verranno esposte nei luoghi di lavoro in un punto visibile, accessibile a tutte le persone (ivi comprese quelle che, pur non essendo presente fisicamente nei luoghi di lavoro, sono legittimate a effettuare segnalazioni di *whistleblowing*) nonché in una sezione apposita del sito web istituzionale della Società e, laddove implementata, della piattaforma informatica.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, SIPPIC S.p. A. si impegna a fornire le seguenti informazioni:

- soggetti legittimati a effettuare le segnalazioni;
- soggetti che godono delle misure di protezione riconosciute dal Decreto;
- violazioni che possono essere segnalate;
- presupposti per effettuare la segnalazione interna o esterna;
- indicazioni sul canale di segnalazione implementato da SIPPIC S.p.A. (e le relative istruzioni circa le modalità di funzionamento dello stesso), nonché quello esterno gestito da ANAC;
- chiara indicazione che le segnalazioni devono specificare che si vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni;
- procedure che la persona segnalante deve seguire per effettuare in maniera corretta una segnalazione (a titolo esemplificativo, gli elementi che la segnalazione deve contenere);
- soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni interne;
- attività che, una volta correttamente effettuata la segnalazione, devono essere svolte dal soggetto che ha ricevuto e che gestisce la segnalazione;
- tutele riconosciute dal Decreto 24/2023 al segnalante e agli altri soggetti che godono di protezione ai sensi dell'art. 3 della norma;
- condizioni al verificarsi delle quali è esclusa la responsabilità del segnalante (anche in sede penale, civile o amministrativa) previste dall'art. 20 del Decreto 24/2023;
- sistema sanzionatorio adottato dalla Impresa e da ANAC in caso di violazione delle disposizioni del Decreto 24/2023.

6.) VERIFICHE PERIODICHE

Le verifiche sul Modello saranno di due tipi:

di diritto: l'aggiornamento costante da parte dell'Organismo di Vigilanza, comprendente la verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da SIPPIC;

di fatto: periodicamente l'Organismo di Vigilanza verificherà l'effettività del Modello. Inoltre, sarà effettuata un'analisi delle eventuali segnalazioni ricevute, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa.

7.) MODELLO E CODICE ETICO

Il Modello e il Codice Etico sono due strumenti complementari ed integrati di cui: il Codice Etico è stato adottato in via autonoma da SIPPIC per comunicare a tutti i soggetti cointeressati i principi di deontologia aziendale cui SIPPIC intende uniformarsi. Il Modello risponde, invece, più specificatamente, alle prescrizioni contenute nel Decreto e tende pertanto a prevenire quelle particolari tipologie di rischi/reati previsti dal Decreto stesso.

Il presente Modello, ferme restando le finalità previste nel D.Lgs. 231/2001, si inserisce nel più ampio sistema di controllo di SIPPIC, composto da:

- il Sistema di Controllo Interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
- il Codice Etico sopra richiamato;
- il Sistema deleghe e procure;
- la Comunicazione al personale e la formazione dello stesso;
- il Sistema disciplinare di cui al CCNL applicato in SIPPIC;
- la Normativa italiana e straniera applicabile.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

PARTE SPECIALE “A” — IL CODICE ETICO

Il Codice Etico, adottato da SIPPIC con delibera dell'Assemblea dei Soci del 27 aprile 2015, definisce i Principi Etici di riferimento e le linee guida comportamentali cui devono ispirarsi sia i dipendenti sia i terzi che hanno dei rapporti con la Società. Tale documento ha, peraltro, una portata più ampia in quanto dovrebbe costituire valido elemento dell'ambiente generale di controllo della Società al quale poter agevolmente ricondurre le iniziative presenti e future che mirino ad un miglioramento del sistema di controllo interno.

PARTE SPECIALE “B”— ARTICOLAZIONE DEI POTERI E SISTEMA DELLE DELEGHE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri insediatosi il 13 marzo 2018, con poteri di firma e rappresentanza attribuiti al Presidente del CdA e con delega di poteri conferiti all'Amministratore Delegato ed al Consigliere con verbale del CdA del 26 giugno 2018.

Il CdA ha la responsabilità della gestione nel rispetto delle Leggi e dello Statuto.

Per ogni area tecnica e ogni area funzionale il CdA nomina, con apposito documento, un responsabile, che a sua volta può individuare, nell'ambito della propria area, dei

collaboratori (responsabili di commessa, responsabili di funzione, ecc.) cui delegare specifiche funzioni.

Il sistema di deleghe e procure adottato costituisce uno dei protocolli di controllo preventivo interno e che risponde ai seguenti principi:

- 1) coloro che agiscono in nome e per conto di SIPPIC devono essere dotati di procura formalizzata in un apposito documento;
- 2) le deleghe e le procure devono definire in modo chiaro:
 - il soggetto delegante e la fonte del suo potere di delega o procura;
 - il soggetto delegato;
 - l'oggetto della delega o della procura, ovvero le materie e le categorie di atti/attività per i quali essa è conferita;
 - i limiti, se previsti, di valore entro i quali la delega o la procura può essere esercitata;
 - l'eventuale previsione degli ulteriori limiti concernenti la delega o la procura (ad es., l'obbligo di firma congiunta con altri soggetti);
- 3) il contenuto della delega o della procura deve essere coerente con il ruolo e le responsabilità proprie del destinatario;
- 4) le deleghe e le procure sono tempestivamente aggiornate/modificate in conseguenza di mutamenti organizzativi;
- 5) le deleghe e le procure, così come i relativi aggiornamenti/modifiche, sono diffuse presso i soggetti interessati e pubblicizzate anche all'esterno, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- 6) i soggetti delegati saranno dotati di mezzi e di facoltà di accesso alle risorse finanziarie occorrenti per l'espletamento delle responsabilità delegate;
- 7) all'atto del conferimento della delega i delegati forniranno espressa accettazione della delega e del proprio impegno ad esercitare la delega in conformità alle procedure, al Codice Etico ed ai limiti indicati.

Un'informativa periodica, se non diversamente rilevato, sarà fornita per atti rilevanti posti in essere nell'esercizio delle deleghe ricevute.

PARTE SPECIALE "C" — IL SISTEMA DISCIPLINARE

Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello di organizzazione e di gestione ex D.Lgs. 231/2001 approvato dall'Assemblea dei soci di SIPPIC è costituito dalla costruzione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle misure indicate dal Modello. Ai sensi della L. 179/2017 il sistema disciplinare deve prevedere sanzioni altresì nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazioni delle regole di condotta aziendali prescinde dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dalla Società in piena autonomia ed a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Sanzioni per i lavoratori subordinati

I comportamenti tenuti dai lavoratori subordinati in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori subordinati esse rientrano tra quelle previste dalle "Norme Disciplinari" aziendali, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali

applicabili.

In relazione a quanto sopra il presente Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al Contratto Nazionale di Lavoro applicato in azienda.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, in base al rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

Ogni violazione delle norme comportamentali del Modello comporta inoltre l'esclusione dell'erogazione al lavoratore di qualsivoglia premio/bonus e incentivo, fatto salvo il diritto ad applicare sanzioni ulteriori da commisurarsi alla gravità della violazione.

Ai lavoratori verrà data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione delle nuove disposizioni.

Sanzioni nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la SIPPIC provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti.

Sanzioni nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte dell'Organo Amministrativo, l'Organismo di Vigilanza informerà il Collegio Sindacale, che prenderà tutti gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee.

Sanzioni nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte dei Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Collegio Sindacale e l'Organo Amministrativo, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee.

Misure nei confronti di consulenti e partner commerciali

Ogni violazione da parte dei consulenti o dei *partners* commerciali delle Regole di Condotta di cui al presente Modello o di commissione di reati sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti che prevederanno in tal caso la risoluzione per fatto e colpa dell'interessato, salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D.Lgs 231/2001.

SISTEMA SANZIONATORIO WHISTLEBLOWING EX DECRETO LEGISLATIVO 24/2023

SIPPIC S.p.A: prevede sanzioni nei confronti de:

- 1) il Segnalante, in caso di abuso dello strumento di Segnalazione,
- 2) i Segnalati in caso di accertamento degli illeciti segnalati,
- 3) il Gestore, nel caso di mancato rispetto della presente procedura
- 4) coloro i quali violano la tutela della riservatezza del Segnalante e i divieti di ritorsione posti a tutela del Segnalante stesso.

Vengono estese ed applicate, in caso di violazioni accertate, le sanzioni già previste dal sistema disciplinare descritto nel presente Modello. Nel predetto sistema disciplinare, SIPPIC S.p.A. ha, altresì, previsto sanzioni nei confronti di coloro che si accertano

responsabili degli illeciti di cui all'art. 21, comma 1, D. Lgs. n. 24/2023, ovverosia:

- commissione di ritorsioni;
- ostacolo o tentativo di ostacolo alla segnalazione;
- violazione dell'obbligo riservatezza;
- mancata istituzione canali di segnalazione;
- mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione della segnalazione;
- adozione di procedure non conformi al D. Lgs. n. 24/2023;
- mancato svolgimento delle attività di verifica e di analisi della segnalazione;
- responsabilità penale accertata del segnalante, anche con sentenza di condanna in primo grado, per i reati di diffamazione e calunnia;
- responsabilità civile del segnalante, nei casi di dolo o colpa grave, per i medesimi reati di cui sopra.